



Neuchâtel, 11 dicembre 2020

Procedura di consultazione concernente la legge federale sul sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (Legge sul servizio degli indirizzi, LSI)

Rapporto sui risultati

Indice

1	Sintesi dei risultati principali	4
2	Osservazioni generali	5
3	Oggetto	5
4	Elenco dei pareri pervenuti	5
5	L'avamprogetto nel suo insieme	6
5.1	A favore	6
5.2	Neutrali	7
5.3	Misti	7
5.4	Contrari	7
6	I risultati della consultazione in dettaglio	8
6.1	Ingresso	8
6.2	Sezione 1: Oggetto e scopo	9
6.2.1	Art. 1	9
6.2.1.1	Definizione di «indirizzo»	9
6.2.1.2	Autorità, organizzazioni e persone aventi diritto d'accesso	9
6.2.1.3	Scopo e benefici	9
6.3	Sezione 2: Autorità competente, compiti e obblighi	11
6.3.1	Art. 2 Autorità competente	11
6.3.2	Art. 3 Compiti e obblighi dell'autorità competente	12
6.3.2.1	Sistema d'informazione	12
6.3.2.2	Diritti di accesso	12
6.3.2.3	Controllo dell'utilizzo del sistema	12
6.3.2.4	Protezione e sicurezza dei dati	13
6.3.2.5	Sovranità dei dati	13
6.4	Sezione 3: Contenuto del sistema d'informazione nonché fonte e qualità dei dati	13
6.4.1	Art. 4 Contenuto del sistema d'informazione e fonte dei dati	13
6.4.1.1	Persone gestite	13
6.4.1.2	Dati gestiti nel sistema d'informazione	13
6.4.1.3	Ulteriori fonti di dati	15
6.4.2	Art. 5 Qualità dei dati contenuti nel sistema d'informazione	17
6.4.2.1	Requisiti alla qualità dei dati	17
6.4.2.2	Misure supplementari per garantire la qualità	18
6.4.2.3	Procedura di rettifica dei dati	19
6.5	Sezione 4: Accesso ai dati e obblighi degli aventi diritto d'accesso	20
6.5.1	Art. 6 Concessione dei diritti d'accesso	20
6.5.1.1	Necessità della domanda	20
6.5.1.2	Collegamento con la LAVS	20
6.5.1.3	Indirizzi necessari all'espletamento dei compiti legali / persone consultabili	22
6.5.1.4	Elenco degli aventi diritto d'accesso	23
6.5.1.5	Procedura per le autorizzazioni d'accesso	23
6.5.2	Art. 7 Ricerche possibili	23
6.5.2.1	Consultazioni singola e consultazione sotto forma di liste	23
6.5.2.2	Consultazione dello storico	23

6.5.2.3	Ricerca secondo criteri geografici	23
6.5.2.4	Consultazione tramite il NAVS	24
6.5.2.5	Alternative	26
6.5.3	Art. 8 Dati consultabili	26
6.5.3.1	Persone consultabili	26
6.5.3.2	Dati consultabili	26
6.5.3.3	Possibilità di consultazione tramite LPD / conciliabilità con il diritto cantonale	27
6.5.3.4	Blocco dei dati	27
6.5.4	Art. 9 Obblighi delle autorità, organizzazioni e persone aventi diritto d'accesso	29
6.5.4.1	Comunicazione di dati	29
6.5.4.2	Protezione e sicurezza dei dati	29
6.6	Sezione 5: Protezione dei dati.....	30
6.6.1	Art. 10 Verbalizzazione e diritto d'accesso della persona interessata	30
6.6.1.1	Verbalizzazione e informazione tramite l'accesso ai dati	30
6.6.1.2	Aventi diritto d'accesso	31
6.6.1.3	Requisiti tecnici e organizzativi in base alla LAVS.....	31
6.6.2	Art. 11 Conservazione e distruzione dei dati.....	31
6.6.2.1	Termine di conservazione dei dati personali e modalità di cancellazione.....	31
6.6.2.2	Termine di conservazione e verbali d'accesso	31
6.6.2.3	Creazione dei dati	32
6.7	Sezione 6: Emolumenti e ripartizione dei costi	32
6.7.1	Art. 12.....	32
6.7.1.1	Modello degli emolumenti in base ai gruppi di utenti	32
6.7.1.2	Esenzione (parziale) dei Cantoni dagli emolumenti / ulteriori adeguamenti e domande	32
6.7.1.3	Particolarità dei Cantoni urbani / organizzazione dei Cantoni	33
6.7.1.4	Esenzione dalle imposte per città e Comuni / indennizzo finanziario	34
6.7.1.5	Esenzione dagli emolumenti di terzi con mandato legale / parità di trattamento	34
6.7.1.6	Emolumento d'utilizzo in relazione agli indirizzi memorizzati e alternative.....	35
7	Consultazione.....	35
7.1	Verzeichnis der Eingaben Liste des organismes ayant répondu Elenco dei partecipanti	36
7.2	Elenco delle sedute supplementari	38

1 Sintesi dei risultati principali

Alla consultazione hanno espresso il loro parere complessivamente 55 partecipanti. La maggior parte sostiene l'avamprogetto e il valore aggiunto di un servizio nazionale degli indirizzi viene confermato nella sua sostanza. Vari partecipanti ribadiscono che il servizio previsto risponde a un'esigenza dell'amministrazione o ne spiegano i vantaggi per il loro settore di attività.

Vari partecipanti hanno formulato anche riscontri critici e spunti. In particolare si auspica un servizio con dati più aggiornati. Quanto alla possibilità di definire a livello di ordinanza altre fonti di dati e misure supplementari per garantire la qualità, viene valuta in modo diverso. La proprietà dei dati e le competenze devono essere regolamentate con più chiarezza, così come vanno precisati i ruoli di Cantoni e Comuni nel rilasciare le autorizzazioni di accesso e in sede di controllo dell'utilizzo.

Osservazioni sono state formulate anche sul contenuto, le possibilità di accesso al sistema e le disposizioni sulla protezione e la sicurezza dei dati. Per quanto riguarda le possibilità di accesso vengono richieste tanto un'apertura alle organizzazioni private quanto una limitazione alle amministrazioni pubbliche. L'autorizzazione all'uso sistematico del numero AVS (NAVS) come presupposto di accesso e la consultazione tramite questo numero vengono in parte criticate. Si teme una limitazione dei possibili utenti del servizio e di conseguenza dei suoi benefici.

In riferimento alle possibilità di consultazione viene confermato che la ricerca sotto forma di liste di dati sugli indirizzi semplificherebbe l'espletamento di determinati compiti. Questa possibilità è tuttavia valutata criticamente per determinati gruppi di utenti. Lo stesso dicasi per la ricerca secondo criteri geografici. In merito alla portata dei dati alcuni partecipanti sono favorevoli all'ampliamento di quelli consultabili, altri si esprimono a favore di una loro limitazione. A livello di blocco dei dati divergono le opinioni sul campo d'applicazione nei confronti dell'amministrazione o di terzi con mandato legale. I pareri sono differenti anche in merito a una trasmissione dei dati consultati nel SNI. Nel paragrafo dedicato alla protezione dei dati vengono sollevati anche interrogativi sull'attuazione concreta. Riguardano la verbalizzazione dell'accesso ai dati, l'esercizio del diritto d'accesso, la creazione dei dati, la loro distruzione e i requisiti previsti dal progetto di modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (P-LAVS).¹

Un altro aspetto che ha suscitato ripetute critiche è il modello di finanziamento proposto. Alcuni partecipanti lo sostengono esplicitamente, ma la maggior parte chiede di esonerare dall'emolumento previsti determinati gruppi di utenti. Un chiarimento viene auspicato in merito alle ripercussioni sui Cantoni urbani e sugli attori con forma giuridica diversa, ma identico mandato legale e sulle ulteriori modalità. In alcuni pareri viene inoltre chiesta un'indennità per i fornitori di dati.

Alcuni partecipanti sollecitano un riorientamento del progetto che preveda la creazione di un registro nazionale degli abitanti e/o mettono in discussione la competenza della Confederazione di istituire un servizio nazionale degli indirizzi.

¹ Cfr. Curia vista: www.parlament.ch > Oggetto 19.057: LAVS. Modifica (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità)

2 Osservazioni generali

Il progetto di legge fa seguito a due interventi parlamentari (11.488 e 12.3661) e al relativo rapporto del Consiglio federale del 12 novembre 2014.² In tale rapporto il Governo ha comunicato di stare esaminando concrete varianti risolutive per istituire un servizio degli indirizzi a beneficio degli enti pubblici. Il 12 aprile 2017 ha perciò incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di elaborare un progetto da inviare in consultazione. L'avamprogetto elaborato dall'Ufficio federale di giustizia (UFG) prevede che a istituire il servizio degli indirizzi sia l'Ufficio federale di statistica (UST). Con decreto del Consiglio federale del 14 agosto 2019 sulla nuova legge federale sul sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (legge sul servizio degli indirizzi, LSI) il progetto è pertanto passato di competenza al Dipartimento federale dell'interno (DFI). Contemporaneamente il DFI è stato incaricato di svolgere la procedura di consultazione sulla LSI.

La procedura di consultazione concernente l'avamprogetto della LSI si è svolta sulla base dell'articolo 3 capoverso 1 lettera b della legge federale sulla procedura di consultazione (legge sulla consultazione, LCo)³ ed è durata dal 16 agosto 2019 al 22 novembre 2019.

3 Oggetto

La legge sul servizio degli indirizzi crea i presupposti che consentono all'UST di istituire un servizio nazionale degli indirizzi (SNI). Comuni, Cantoni, Amministrazione federale e terzi aventi diritto d'accesso devono poter disporre dell'indirizzo del domicilio attuale e di quelli precedenti degli abitanti della Svizzera per adempiere i loro compiti legali. L'obiettivo è semplificare i processi amministrativi relativi alla consultazione di indirizzi e permettere alle autorità e organizzazioni aventi diritto d'accesso di adempiere i loro compiti in modo più efficace. La legge disciplina:

- l'autorità competente nonché i compiti e gli obblighi che le incombono per la messa a disposizione di un sistema di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (servizio nazionale degli indirizzi);
-
- il contenuto del sistema d'informazione nonché la fonte e la qualità dei dati;
- l'accesso ai dati e gli obblighi degli aventi diritto d'accesso;
- la protezione e la sicurezza dei dati;
- gli emolumenti e la ripartizione dei costi legati al servizio nazionale degli indirizzi.

4 Elenco dei pareri pervenuti

Sono stati invitati a partecipare i Cantoni, i partiti politici rappresentati in Parlamento, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna e altre organizzazioni interessate.

² Iniziativa parlamentare 11.488 Germann: Adeguamento della legge sull'armonizzazione dei registri; postulato 12.3661 Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale: scambio di indirizzi tra i registri degli abitanti, la Posta e altri detentori di dati. Rapporto del Consiglio federale del 12 novembre 2014 in adempimento del postulato 12.3661 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 16 agosto 2012, scambio di indirizzi tra i registri degli abitanti, la Posta e altri detentori di dati; consultabile su Curia vista: www.parlament.ch.

³ RS 172.061

Su 63 destinatari invitati a esprimere il loro parere, 41 hanno risposto. A questi si aggiungono 14 pareri supplementari formulati da altri attori.

Complessivamente ne sono pertanto pervenuti 55. Ad esprimersi sono stati 25 Cantoni, cinque partiti politici e 25 organizzazioni e altri partecipanti. Un Cantone e un'organizzazione hanno esplicitamente rinunciato a formulare un parere⁴. L'elenco di Cantoni, partiti, organizzazioni e persone che hanno risposto è riportato in allegato.

Non essendo state poste domande concrete, i partecipanti alla consultazione si sono espressi liberamente sul progetto. A complemento della consultazione scritta, l'Ufficio federale di statistica ha svolto riunioni con le parti interessate sulla base dell'articolo 7 capoverso 2 LCo. I verbali delle riunioni sono riportati in allegato conformemente all'articolo 20 capoverso 3 dell'ordinanza sulla procedura di consultazione (ordinanza sulla consultazione, OCo)⁵.

5 L'avamprogetto nel suo insieme

L'avamprogetto viene per lo più accolto con favore (35 pareri su 55). Dai pareri emerge l'ampio consenso sul valore aggiunto di un SNI ai fini di un espletamento efficace dei compiti amministrativi. Vari partecipanti ribadiscono che il servizio previsto risponde a un'esigenza dell'amministrazione o ne spiegano i vantaggi per il loro settore di attività. Vari partecipanti alla procedura hanno formulato anche riscontri critici e spunti. I temi principali comprendono: la richiesta di un diritto di notifica a livello federale e/o di un registro nazionale degli abitanti, l'aspetto della costituzionalità, la concretizzazione delle competenze fra Confederazione, Cantoni e Comuni, l'auspicio di un servizio con dati più aggiornati, lo scorporo del progetto dal NAVS, l'auspicio di un accesso ai privati, l'esclusione dell'accesso a terzi con mandato legale, l'estensione e la limitazione dei dati contenuti e consultabili nel sistema e l'adeguamento del modello finanziario.

5.1 A favore

La maggior parte dei Cantoni sostiene il progetto (**AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, TG, UR, VS, ZG, ZH**) e in vari pareri riafferma i benefici di un SNI per le amministrazioni cantonali. I pareri dei Cantoni (a eccezione di **AI, UR**) includono tuttavia anche numerose osservazioni, obiezioni e proposte di modifica. In sostanza viene sollevato l'aspetto della costituzionalità. Altri riscontri riguardano per esempio la portata e l'attualità dei dati consultabili, le modalità della soluzione tecnica o la concretizzazione della protezione dei dati. Le modifiche richieste concernono fra l'altro l'istituzione di un servizio in tempo reale, lo scollegamento dalla legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)⁶, la concretizzazione delle competenze fra Confederazione, Cantoni e Comuni in sede di concessione dei diritti d'accesso, controllo dell'utilizzo e rettifica dei dati e la richiesta di esenzione dal versamento di emolumenti per l'accesso alle informazioni. Anche un Comune (**Cortailod, NE**) ha espresso un parere favorevole.

I partiti hanno espresso cinque pareri. Tre sono favorevoli al progetto (**PBD, PS, UDC**) e propongono modifiche riguardanti, p. es., gli utenti.

⁴ Cantone di Svitto e Unione svizzera degli imprenditori.

⁵ RS 172.061.1

⁶ RS 831.10

Fra le altre organizzazioni, a confermare i benefici di un SNI per la loro attività sono varie associazioni nell'ambito della prevenzione (**Fondo di garanzia LPP**, **Fondazione istituto collettore LPP**, **eAVS/AI**⁷, **Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza, UDC**), dell'esecuzione e fallimento (**Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera**) o delle assicurazioni malattia (**Santésuisse**, **curafutura**), che presentano proposte di modifica fra l'altro su qualità dei dati, possibilità di consultazione o finanziamento. Un'azienda (**BKW**) sostiene il progetto e auspica di poter fruire del servizio previsto. Il progetto viene inoltre sostenuto dall'associazione **eGov-Schweiz**) e dalla Federazione svizzera dei patriziati (**FSP**).

5.2 Neutrali

Quattro pareri non prendono posizione sul progetto. Si tratta di quelli delle organizzazioni seguenti: **Verein Zürcher Gemeindeschreiber und Verwaltungsfachleute (VZGV)**, **H+**, associazione del settore sanitario che auspica l'inserimento di un'aggiunta sui potenziali benefici, **Associazione Svizzera Creditreform**, che chiede un accesso per l'economia privata e **Posta Svizzera**, che formula la medesima richiesta e individua potenziali sinergie.

5.3 Misti

Altri sei pareri riportano una posizione mista sul progetto in sé e l'avamprogetto di legge. Due Cantoni (**AR**, **GR**) appoggiano l'istituzione di un servizio, ma respingono l'avamprogetto nella sua versione attuale e formulano richieste di chiarimenti e proposte di modifiche.

Un partito (**PPD**) riconosce i vantaggi di questo servizio, ma non concorda con il progetto in relazione alla sua realizzabilità e alle conseguenze per i Comuni.

Sul fronte delle organizzazioni, l'**Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS)** e l'**Unione delle città svizzere (UCS)** si dichiarano esplicitamente favorevoli al progetto. L'ACS respinge tuttavia il presente avamprogetto, mentre i membri dell'UCS hanno opinioni discordanti. In parte vengono richiesti lo sviluppo di un «servizio in tempo reale» e, in riferimento al parere espresso dall'Associazione svizzera dei servizi agli abitanti (ASSA), un «registro degli indirizzi centrale» basato su una legge federale sui sistemi di notifica. Per l'ACS un ulteriore aspetto importante è rappresentato dalle indennità concesse ai Comuni fra l'altro per le rettifiche di dati. L'Unione svizzera delle arti e mestieri (**usam**) fa dipendere un eventuale sostegno al progetto dalla possibilità degli attori dell'economia privata di accedere al servizio.

Dalle riunioni supplementari tenutesi con questi partecipanti⁸ è emerso che AR, GR, PPD e ACS non contestano il progetto nella sua sostanza. Chiedono tuttavia ulteriori chiarimenti e/o spiegazioni su realizzabilità (AR, GR), finanziamento (AR, GR), conseguenze per i Comuni (PPD, ACS), benefici per i Cantoni (ACS) e rapporto con la legge sulla protezione dei dati LPD⁹ (GR) prima di poter esprimere una valutazione definitiva.

5.4 Contrari

Dieci pareri esprimono critiche nei confronti del progetto. Due sono stati formulati da Cantoni (**TI**, **VD**) in linea di massima contrari, ma che presentano anch'essi proposte. **TI** chiede di

⁷ Il parere di eAVS/AI è sottoscritto dalla Conferenza delle casse cantonali di compensazione (CCCC), l'Associazione svizzera delle casse di compensazione professionali (ACCP) e la Conferenza degli Uffici AI (CUAI).

⁸ Verballi delle riunioni in allegato

⁹ RS 235.1

ripensare l'approccio risolutivo. **VD** sottolinea l'esigenza di un migliore coordinamento con i riferimenti normativi cantonali.

Un partito chiede se il servizio sia necessario e respinge il progetto nella sua forma attuale (**PLR**), ma non si oppone a uno strumento che incrementi l'efficienza sotto il profilo amministrativo, a condizione che vengano chiariti vari aspetti, come ad esempio i campi di applicazione concreti, il principio di sussidiarietà o l'accesso da parte di terzi.

I pareri espressi dalle organizzazioni interessate compongono un quadro eterogeneo. Sul fronte comunale l'**Associazione svizzera dei servizi agli abitanti (ASSA)** è critica nei confronti del progetto. Chiede una legge federale sui sistemi di notifica e l'istituzione di un registro centrale degli abitanti e mette in dubbio la costituzionalità del progetto. Inoltre chiede un indennizzo per eventuali attività di collaborazione e rettifica dei dati. Sia i Comuni sia i Cantoni fanno riferimento alle esperienze negative raccolte in sede di riscossione del nuovo canone radiotelevisivo. **Privatim** solleva la questione della costituzionalità, si esprime in modo critico sulla dipendenza dalla LAVS e chiede di verificare le regole che disciplinano la concessione dei diritti d'accesso e il controllo dell'utilizzo nell'ottica di un coinvolgimento dei proprietari di dati. La **Fondazione per la protezione dei consumatori (SKS)** mette in dubbio la necessità del progetto e auspica rigore nella gestione della protezione dei dati in quanto il numero AVS (AVSN) viene registrato. Di parere simile è l'**Associazione Proprietari Fondiari (APF)**, che respinge in particolare l'uso sistematico dell'AVSN. Il **Centre Patronal (CP)** respinge il progetto facendo riferimento alla protezione dei dati e al proprio parere sulla revisione della LAVS e si esprime in modo critico su singole varianti di consultazione e sul modello di finanziamento. Anche **dirittifondamentali.ch** lo respinge facendo riferimento al parere sulla revisione della LAVS e al momento scelto per presentare il progetto. L'associazione economica **Swico** teme una concorrenza con il settore privato e per questo motivo respinge il progetto.

Da quanto emerso dalle riunioni supplementari si rileva quanto segue. TI conferma i benefici del servizio previsto, ma auspica chiarimenti di fondo sulla forma di attuazione. L'ASSA ribadisce la sua preoccupazione e chiede in particolare chiarimenti dettagliati sulle ripercussioni per i Comuni. Anche per il PLR il rapporto costi/benefici dal punto di vista di tutti i livelli statali è un aspetto centrale. Vengono inoltre richiesti ulteriori chiarimenti, fra cui le competenze nell'ambito dei diritti di accesso (Privatim, VD, TI) o le conseguenze del modello di finanziamento sui singoli gruppi di utenti (CP).

6 I risultati della consultazione in dettaglio

6.1 Ingresso

Singoli Cantoni (**AR, BL, BS, GL, ZH**) si esprimono in modo critico sull'assenza di un esplicito riferimento costituzionale per l'istituzione del SNI:

vari Cantoni sollevano dubbi sulla competenza costituzionale della Confederazione per l'istituzione di un SNI. **BS** è del parere che l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.) non si riferisca alla ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni. **BL** e **BS** non ritengono convincenti la classificazione come attività amministrativa ausiliaria e il riferimento all'articolo 44 capoverso 1 Cost., che obbliga Confederazione e Cantoni a collaborare e aiutarsi reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti. **BS** e **GL** rimandano inoltre alla tipologia dei dati. Mancando la competenza legislativa della Confederazione, **BL** ritiene che sia necessario attendere la creazione di un riferimento

costituzionale prima di istituire un SNI. **ZH** lo giudica auspicabile qualora la LSI comprenda regole che rientrano nella competenza dei Cantoni.

Anche le organizzazioni fanno riferimento al tema in singoli pareri (ASSA, Privatim, dirittifondamentali.ch):

secondo l'**ASSA** l'istituzione del sistema previsto non è una competenza federale inerente che richieda un esplicito riferimento costituzionale ai sensi dell'articolo 42 capoverso 1 Cost.

Privatim ritiene il riferimento all'articolo 173 capoverso 2 Cost. non chiarificatore e chiede di soprassedere all'istituzione di un SNI sino a quando non sarà stato creato un riferimento costituzionale. **dirittifondamentali.ch** rinuncia a una critica dettagliata, anche perché ritiene che il progetto di legge debba essere emanato senza un esplicito riferimento costituzionale.

6.2 Sezione 1: Oggetto e scopo

6.2.1 Art. 1

6.2.1.1 Definizione di «indirizzo»

Il Cantone TG propone di definire il concetto di «indirizzo» all'articolo 1 capoverso 1 del progetto.

6.2.1.2 Autorità, organizzazioni e persone aventi diritto d'accesso

Le condizioni per accedere al servizio sono disciplinate all'articolo 6 dell'avamprogetto. Alcuni partecipanti alla consultazione si esprimono in generale sui gruppi di utenti ai quali il SNI sarà utile.

Due partiti (PS, PLR) sottolineano in proposito che l'accesso al sistema d'informazione deve rimanere limitato alle amministrazioni centralizzate e decentralizzate:

il **PS** chiede di stralciare all'articolo 1 capoverso 2 lettera a allo scopo di e all'articolo 3 capoverso 1 lettera c in relazione alla concessione del diritto di accesso «*organizzazioni e persone*». Il **PLR** osserva che l'estensione del diritto a terzi non è esente da problemi.

Una delle organizzazioni (FSP) fa presente l'esistenza di forme specifiche di Comuni. La **SKS** chiede una prassi restrittiva e due organizzazioni private (*usam*, Associazione Creditreform) un'estensione dell'accesso per l'utilizzo da parte delle organizzazioni private:

L'**FSP** chiede che la categoria di utenti «Patriziati, Comuni patriziali e corporazioni patriziali» venga coinvolta in sede di formulazione delle disposizioni esecutive della legge. La **SKS** chiede di definire in modo restrittivo la categoria di accesso «persone» e di escludere l'accesso a persone singole. L'**usam** respinge il progetto e si dichiara favorevole a un accesso a organizzazioni private ed economia. La stessa richiesta è formulata dall'**Associazione Creditreform** con riferimento all'articolo 13 LPD.

6.2.1.3 Scopo e benefici

La maggioranza dei 23 Cantoni¹⁰ accoglie esplicitamente con favore l'istituzione di un SNI, ma due (AR, GR) respingono il progetto nella forma attuale.

¹⁰ AG, AI, AR, BE, BL, BS, GE, GL, GR, LU, NE, FR, NE, OW, SG, SH, SO, TG, UR, VS, ZG ZH.

Fra i Cantoni favorevoli, la maggioranza conferma i benefici del servizio (AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, NW, OW, SH, UR, con limitaz. VS, ZG, ZH):

LU ribadisce che lo scopo del progetto viene incontro a un'esigenza dell'amministrazione. **BL, GE, JU** e **AR** menzionano i problemi attuali a livello di ricerca degli indirizzi o della qualità. Vari Cantoni condividono l'opinione secondo cui un SNI semplificherebbe le procedure amministrative (**BL, GE, LU, NE, OW, SH, UR, ZH**) e consentirebbe alle autorità di svolgere in modo più efficiente i loro compiti (**AR, BL, BS, FR, LU, SH, UR, ZH**). Alcuni Cantoni si aspettano dati affidabili e un miglioramento della loro qualità (**NE, OW, VS**), accolgono favorevolmente un possibile valore aggiunto per la popolazione (**GL, VS**) o vedono in generale un beneficio (**GL**). **BE** fa presenti alcune ridondanze con soluzioni cantonali, ma ammette che l'introduzione di un SNI avrebbe il vantaggio di poterle utilizzare per far fronte a richieste di dati sensibili.

Quattro Cantoni respingono il progetto (AR, GR, TI, VD). TI mette esplicitamente in discussione la possibilità di ottenere dal servizio, nella sua concezione attuale, i benefici auspicati, in particolare in relazione alla qualità dei dati.

L'aspetto dei benefici viene sollevato in altra sede da vari Cantoni in modo differenziato, anche in questo caso con riferimento ai dati (art. 4 e 8) e alla qualità dei dati (art. 5) e/o al collegamento con il NAVS (art. 6 e 7).

I partiti si esprimono sui benefici del SNI sia in termini positivi (PBD, PS, UDC) sia con toni critici (PPD, PLR):

il **PS** accoglie con favore l'istituzione di un SNI nell'ottica di una facilitazione della comunicazione fra autorità e popolazione. L'**UDC** sottolinea l'aspetto del miglioramento dell'efficienza, in quanto il nuovo sistema dovrebbe rendere obsolete le richieste presso Cantoni e Comuni. Il **PBD** ritiene opportuna l'introduzione di un SNI e la considera un valore aggiunto in termini di efficienza, qualità dei dati e comunicazione. Il **PPD** riconosce i possibili benefici, ma teme un onere suppletivo per i Comuni. Il **PLR** non si oppone a uno strumento che incrementi l'efficienza dell'amministrazione, ma respinge il progetto a causa di aspetti ancora irrisolti e chiede di precisare il rapporto costi-benefici.

Sul fronte delle organizzazioni una parte delle associazioni a livello comunale è favorevole al progetto (ACS, USS). L'esigenza di un SNI viene confermata anche dall'ASSA, che tuttavia respinge il progetto nella sua forma attuale.

L'**ACS** si aspetta un incremento dell'efficienza delle procedure amministrative a beneficio della popolazione e dell'economia. Anche l'**UCS** giudica fundamentalmente opportuna e necessaria l'istituzione di un SNI. Conferma i benefici tracciati nel rapporto che costituiscono un valore aggiunto per i Comuni. Secondo alcuni membri l'approccio risolutivo non è tuttavia efficace e le sinergie importanti non vengono sufficientemente prese in considerazione. L'**ASSA** conferma che spesso non si sa a quale Comune rivolgersi per chiedere informazioni sugli indirizzi. Pertanto il servizio previsto ha effettivamente una sua giustificazione, anche perché con la digitalizzazione l'esigenza di una «banca dati centrale» è notevolmente cresciuta. Sulla base di questo avamprogetto l'obiettivo di semplificare le procedure amministrative con il SNI non viene tuttavia sufficientemente raggiunto. L'ASSA prevede maggiori oneri per i servizi degli abitanti.

Alcune organizzazioni concretizzano i benefici del servizio previsto nel loro specifico settore di attività (fondo di garanzia LPP, CP, UDC, Santésuisse, Conferenza degli ufficiali di

esecuzione e fallimenti della Svizzera, Associazione Creditreform) o in generale (associazione eGov).

Il **CP** è contrario al progetto, ma conferma le difficoltà nel ricercare indirizzi e i benefici di un simile sistema dal punto di vista di una cassa di compensazione. Il **fondo di garanzia LPP** spiega che la ricerca di persone con un conto di previdenza (dimenticato) può essere molto dispendiosa e che il SNI apporta una notevole semplificazione. Lo conferma anche la **Fondazione istituto collettore LPP** in relazione alla semplificazione delle operazioni commerciali e alla possibilità di evitare averi di previdenza di persone irreperibili. **eAVS/AI** constata che il SNI è molto importante per poter adempiere agli obblighi relativi al primo pilastro. L'**UDC** rileva che si potrebbe incrementare l'efficacia dell'amministrazione di assicurati e pensionati negli istituti di previdenza con conseguente diminuzione dei costi. **Santésuisse** illustra la problematica degli assicuratori malattia e il possibile valore aggiunto del SNI in caso di annuncio di partenza all'estero e successiva acquisizione del domicilio in un altro Cantone. **curafutura** conferma che l'istituzione di un SNI è molto importante per ridurre l'onere amministrativo di autorità e assicuratori malattia e si aspetta un impatto positivo su un calcolo dei premi e una gestione corretta dei diritti alle prestazioni della LAMal. La **Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera** fa presente che gli uffici di esecuzione e fallimento sono costretti regolarmente a ricercare il domicilio di vari tipi di debitori. I servizi degli abitanti non sono sempre in grado di fornire informazioni sul luogo di soggiorno di una persona e molto spesso i cambi di domicilio non vengono segnalati al registro di commercio. Il SNI aiuterebbe a ridurre per quanto possibile le pubblicazioni. **L'associazione eGov-Schweiz** sostiene esplicitamente il progetto e ritiene che semplificare il confronto dei dati degli indirizzi comporti dei vantaggi.

Altre organizzazioni (Associazione Creditreform, usam, BKW) criticano la mancanza di presupposti in grado di offrire benefici anche a privati (con mandato legale) o esprimono dubbi su questi benefici (Swico).

La **BKW** spiega che il servizio potrebbe apportare notevoli benefici anche ai fornitori di energia nel contesto dell'approvvigionamento di base secondo la legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI)¹¹ (cfr. in basso). L'**Associazione Creditreform** fa presente che le informazioni sul luogo di soggiorno di una persona possono rivelarsi importanti fra l'altro nell'ambito dell'esecuzione e dei fallimenti e rimanda alle pratiche diverse dei Comuni nel fornire informazioni. Analogamente all'**usam** precisa che i dati relativi ai diritti sulla personalità sono meno problematici. **Swico** esprime dubbi sui benefici del servizio.

6.3 Sezione 2: Autorità competente, compiti e obblighi

6.3.1 Art. 2 Autorità competente

In merito alla competenza dell'Ufficio federale di statistica sono stati formulati singoli commenti dai Cantoni (GE, NW) e da un'organizzazione (eAVS/AI). I partiti non si sono espressi su questo punto:

NW è favorevole alla competenza dell'UST. **GE** è invece dell'opinione che la gestione di un SNI vada al di là del mandato dell'UST di cui all'articolo 3 della legge federale sulla statistica

¹¹ RS 734.7

(LStat)¹² e sottolinea la necessità di separare la prevista nuova unità dai compiti statistici dell'UST.

eAVS/AI fa notare che il SNI potrebbe essere gestito anche dall'Ufficio centrale di compensazione (UCC) per poter utilizzare le interfacce esistenti.

6.3.2 Art. 3 Compiti e obblighi dell'autorità competente

6.3.2.1 Sistema d'informazione

Santésuisse chiede di completare l'articolo 3 capoverso 1 lettera a come segue: [All'UST compete segnatamente assicurare il corretto funzionamento del sistema d'informazione], «*in particolare tramite l'utilizzo di moderne tecnologie*».

6.3.2.2 Diritti di accesso

Vari Cantoni (AR, BL, BS, VD, VS) criticano il fatto che la competenza di rilasciare, sospendere o ritirare un diritto di accesso spetti unicamente all'UST. Anche i Comuni e/o i Cantoni dovrebbero essere coinvolti, in particolare nel concedere le autorizzazioni di accesso a terzi con mandato legale:

AR e **GL** fanno osservare che i dati per il SNI vengono forniti dagli uffici di controllo degli abitanti e pertanto da Comuni e Cantoni. Qualora mantenessero la sovranità dei dati, i loro fornitori dovrebbero poter co-decidere su chi vi ha accesso (**AR, BL, BS**). In caso contrario si creerebbe uno scenario in cui da un lato un Comune o un Cantone rifiutano in generale o in parte a un richiedente la fruizione dei dati iscritti nei registri e dall'altro l'UST la autorizza (**BL, VD**). Questa situazione va evitata (**BS**). **VD** è pertanto favorevole a un accesso ristretto al SNI e **VS** propone di precisare la disposizione dell'articolo 3 capoverso 1 lettera c come segue: «*nel rispetto delle leggi federali e cantonali sulla protezione dei dati*».

Un'organizzazione (**Santésuisse**) lamenta che si preveda di regolamentare le condizioni di utilizzo a livello di ordinanza e auspica una precisazione a livello di legge.

6.3.2.3 Controllo dell'utilizzo del sistema

L'importanza di sottoporre l'utilizzo a un controllo viene confermata. Come per la concessione delle autorizzazioni d'accesso, alcuni Cantoni (AR, BS, VD, ZG) sono del parere che i proprietari dei dati debbano essere coinvolti anche nel controllo dell'utilizzo del sistema (cfr. art. 9):

BS ribadisce la necessità di evitare un abuso del sistema e conferma gli strumenti definiti nell'avamprogetto. **AR** osserva che senza coinvolgere i proprietari di dati non sarebbe possibile individuare abusi e propone di esaminare il progetto sotto questo aspetto. **BS** e **VD** vorrebbero coinvolgere Cantoni e Comuni come fornitori di dati in caso di sospetto o constatazione di abusi. **VD** fa presente che la procedura va definita chiaramente e sottolinea che va integrata anche la protezione del lavoratore. **ZG** chiede di completare l'articolo 3 capoverso 1 lettera d come segue: [All'UST compete segnatamente adottare misure tecniche e organizzative] «*secondo la legislazione sull'AVS*» [ai fini del controllo del rispetto delle condizioni d'utilizzo].

¹² RS 431.01

6.3.2.4 Protezione e sicurezza dei dati

Nell'ambito della protezione e della sicurezza dei dati alcuni Cantoni (BL, BS, OW) e organizzazioni (ASSA) fanno presente la necessità di definire chiaramente le competenze:

BS propone di evitare problemi di delimitazione a livello di competenze e di definire l'UST come responsabile. **BL** chiede una verifica dei provvedimenti tecnici ed organizzativi ai sensi dell'articolo 7 della legge federale sulla protezione dei dati (LPD)¹³ da parte dell'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT). **OW** fa presente che la LSI indebolisce la legge cantonale e limita l'autonomia legislativa nell'ambito della protezione dei dati. Inoltre osserva che le regole esistenti nel quadro dell'armonizzazione dei registri dovrebbero essere prese in considerazione nel progetto.

L'**ASSA** propone di evitare problemi di delimitazione a livello di competenze nell'ambito della protezione dei dati e di regolamentare tali competenze in modo unitario.

6.3.2.5 Sovranità dei dati

Alcuni Cantoni fanno presente nei loro pareri la mancanza di una chiara definizione della proprietà dei dati (BS, AR, TI):

AR osserva che in base alla legge sull'armonizzazione dei registri (LarRa)¹⁴ l'UST riceve dati con finalità statistiche (impersonali) e non con l'obiettivo di trasmetterli per scopi che si riferiscono a persone. Una modifica di finalità potrebbe essere giustificata in una legge federale, ma solleverebbe problemi a livello di proprietà dei dati. **BS** critica la mancanza sia nel progetto di legge sia nel rapporto di una constatazione sulla proprietà dei dati e deduce dalle conclusioni che la loro sovranità rimane ai fornitori. **TI** è del parere che la legge crei ambiguità sulla proprietà dei dati e sui relativi obblighi e competenze. La ripartizione delle competenze deve essere chiaramente definita nel progetto di legge.

6.4 Sezione 3: Contenuto del sistema d'informazione nonché fonte e qualità dei dati

6.4.1 Art. 4 Contenuto del sistema d'informazione e fonte dei dati

6.4.1.1 Persone gestite

BL propone una precisazione all'articolo 4 capoverso 1: [Il sistema d'informazione contiene i seguenti dati «*su persone domiciliate o dimoranti in Svizzera in economie domestiche private*» (...)].

6.4.1.2 Dati gestiti nel sistema d'informazione

Portata dei dati

Vari Cantoni (BE, BL, GR, LU, NE, VS, ZH) propongono di inserire nel sistema d'informazione altre caratteristiche oltre a quelle menzionate all'articolo 4 capoverso 1:

BE e **ZH** propone di aggiungere il luogo d'origine. **BE** motiva la richiesta con il fatto che le relative informazioni sarebbero utili alla polizia cantonale. **ZH** fa presente che l'inserimento delle caratteristiche luogo d'origine, nazionalità e data del decesso potrebbero facilitare la

¹³ RS 235.1

¹⁴ RS 431.02

gestione del registro di commercio.¹⁵ **BL** auspica l'aggiunta della data del decesso per escludere le persone decedute dalla consultazione e indicare correttamente lo stato di una persona. **GR** è dell'avviso che i benefici del SNI sarebbero maggiori se si potessero consultare anche lo Stato e il Comune di provenienza / di destinazione, in particolare nel caso di partenza all'estero durante una procedura amministrativa in corso. **LU** chiede di inserire le coordinate dell'edificio, necessarie nella ricerca geografica. **NE** propone di aggiungere la caratteristica identificatore federale dell'entrata (EDID) per consentire una localizzazione più precisa. **BL** e **VS** chiedono l'inserimento della caratteristica tipo di economia domestica per permettere una limitazione a persone che vivono in economie domestiche private (**BL**).

Varie organizzazioni, in particolare nel settore dell'assicurazione sociale e dell'assicurazione malattie, vorrebbero acquisire tramite il SNI ulteriori informazioni:

eAVS/AI auspica informazioni confermate sullo stato civile e notifiche di decessi per eliminare le fonti di errore esistenti. Gli uffici di esecuzione (come anche **eGov-Schweiz**) vorrebbero inoltre fruire, per scopi di comunicazione, di dati confermati sull'indirizzo e-mail. **Santésuisse** spiega quali dati sarebbero utili agli assicuratori malattia per poter adempiere al loro mandato legale e fa presente che queste informazioni sono già disponibili nel quadro della fornitura prevista dalla LarRa. Inoltre andrebbero inseriti anche il luogo di nascita, la nazionalità per gli stranieri, ulteriori informazioni sul luogo in caso di partenza o arrivo (Comune, Stato), il Comune del primo arrivo o del precedente luogo di soggiorno in Svizzera e l'ultima assicurazione malattia prima della partenza all'estero. La **Fondazione istituto collettore LPP** propone di regolamentare esplicitamente quali dati debbano essere riportati qualora la persona lasci la Svizzera. Anche **curafutura** propone di aggiungere informazioni sulla partenza e sull'arrivo con dati sul luogo. L'associazione fa inoltre notare come per l'assicurazione malattia sia di importanza centrale che il domicilio ai sensi dell'articolo 23 CC figuri nel SNI e chiede di completare la LSI di conseguenza. Auspica inoltre dati supplementari sugli indirizzi per residenti settimanali, indirizzi postali o di recapito ecc.

Limitazione dei dati

Alcuni Cantoni (AR, BS, GE, TI, VD, ZG) sono dell'avviso che determinati dati non debbano figurare nel sistema d'informazione:

vari Cantoni si oppongono alla gestione dell'identificatore federale dell'edificio (EGID) e dell'identificatore federale dell'abitazione (EWID). **TI** e **VD** ritengono che queste siano informazioni sensibili. **BS** ne mette in discussione la necessità e **GE** osserva che le autorità possono accedere a queste informazioni anche per il tramite di altri organi. **BS** non ritiene pertinente per l'utilizzo del SNI l'informazione sul Comune di domicilio secondario. **ZG** fa notare che il contenuto del sistema d'informazione non dovrebbe andare al di là dei dati necessari a un indirizzo corretto e chiede di stralciare la data di nascita. **TI** ritiene superflua questa caratteristica così come il sesso di una persona. **AR** la giudica perlomeno discutibile. **BS** mette in discussione la necessità del NAVS.

A varie organizzazioni (ASSA, UCS, Privatim, APF) non è chiaro il motivo per cui alcune caratteristiche vengano gestite. Pertanto richiedono lo stralcio di determinati dati:

¹⁵ ZH propone inoltre di trasferire nel SNI le funzioni della «banca dati centrale delle persone» previste nel progetto del 20 febbraio 2019 di modifica dell'ordinanza sul registro di commercio (ORC) e di rinunciare a una banca dati speciale. Cfr. RS **211.411**.

l'**ASSA** chiede lo stralcio di EGID ed EWID, di nomi supplementari e del luogo e Comune di soggiorno, in quanto possono generare confusione e non sono pertinenti dal punto di vista del diritto di notifica. L'**UCS** fa riferimento a vari servizi degli abitanti delle città cui non è chiaro il motivo della registrazione del Comune di soggiorno. Ritiene inoltre discutibile il perché EGID ed EWID siano necessari. L'**UCS** ritiene queste informazioni delicate da gestire anche quando servono semplicemente a identificare e non a informare. **Privatim** chiede di rinunciare a dati sull'età e il sesso della persona, non essendo chiaro il motivo per cui vengono gestiti. L'**APF** si oppone alla gestione del NAVS. Lo stesso afferma su EGID ed EWID, non ritenendoli necessari. Chiede che l'articolo 4 capoverso 1 lettera a, c e d vengano stralciati senza essere sostituiti.

6.4.1.3 Ulteriori fonti di dati

Vari Cantoni (AG, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, VD, TI, TG, ZH) e alcune organizzazioni (ASSA, eAVS/AI) si esprimono sulla possibilità che il Consiglio federale possa definire ulteriori fonti di dati. Il tema della qualità dei dati è in primo piano, pertanto vanno presi in considerazione anche i pareri sull'articolo 5. Fra i partiti, uno (UDC) si esprime sul tema e altri due formulano osservazioni su un possibile riutilizzo dei dati secondo la LarRa (PBD, PLR).

Il Cantone VD respinge la disposizione. Sottolinea in particolare che non devono essere gestiti altri dati se non quelli espressamente menzionati nella legge. **BL** giudica illegale l'argomentazione relativa all'articolo 4 capoverso 2 e respinge pertanto una regolamentazione al solo livello di ordinanza. Vanno definiti gli organi cui mettere a disposizione ulteriori dati, le modalità di aggiornamento e le conseguenze finanziarie.

Fonti di dati della Confederazione

In merito al possibile utilizzo di ulteriori fonti di dati della Confederazione, il Cantone ZH ritiene necessario un chiarimento. Alcuni Cantoni auspicano l'esplicito inserimento nel testo di legge dei registri federali esistenti (GE, GR). Vari Cantoni sono dell'avviso che l'organo di riscossione del canone radiotelevisivo (Serafe) non costituisca una fonte di dati appropriata (AG, BS, FR, GL, GR, TI).

ZH ritiene che la relazione fra il SNI e altre fonti che già oggi mettono a disposizione dati più attuali non sia chiara e chiede spiegazioni. **GR** richiede che Cantoni e Comuni vengano coinvolti nella definizione della procedura di rettifica dei dati qualora debbano essere utilizzati i dati dei sistemi di informazione Ordipro, UPI o del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA). **GE** chiede di menzionare espressamente nel progetto di legge come fonte dei dati, oltre ai registri degli abitanti, tutti quelli che rientrano sotto la LarRa (a eccezione del sistema d'informazione E-VERA), compresi l'elenco ufficiale degli indirizzi dell'Ufficio federale di topografia e tutti i registri federali i cui dati degli indirizzi devono essere aggiornati per lo scopo cui i registri sono destinati. La gerarchia delle fonti di dati per il SNI va definita nella LSI. **AG, BS, FR, GL** e **GR** mettono in dubbio l'idoneità dell'organo di riscossione del canone radiotelevisivo Serafe come possibile fonte per migliorare la qualità dei dati. **TI** osserva che i dati vengono trasmessi sempre più spesso, ma stando alle recenti esperienze non vengono aggiornati. **GR** fa presente che quest'organo non effettua correzioni dei dati. **FR** propone che il SNI venga utilizzato dall'organo di riscossione in quanto attualmente Serafe svolge attività ridondanti con i Comuni.

Due organizzazioni (ASSA, eAVS/AI) si esprimono esplicitamente sulle fonti di dati della Confederazione:

per l'**ASSA** la disposizione secondo cui l'UST può acquisire ulteriori fonti di dati non è chiara, in particolare alla luce dell'ipotesi di utilizzare i dati dell'organo di riscossione del canone radiotelevisivo. Teme che una simile procedura possa comportare ulteriori oneri per i servizi degli abitanti e propone di creare un registro degli abitanti centrali e rifornire gli altri organi da questa fonte.

eAVS/AI propone un collegamento con ulteriori fonti di dati, in particolare il registro dello stato civile, allo scopo di migliorare i processi delle assicurazioni sociali e di eliminare le fonti di errore esistenti.

Fonti di dati di Cantoni e Comuni

Alcuni Cantoni ritengono sia un vantaggio se il SNI viene alimentato con dati forniti all'UST sulla base della LarRa (BE, BL, JU). Un Cantone (ZH) è favorevole all'utilizzo di dati dei Comuni. Alcuni Cantoni sono contrari ad alternative (GE, TG):

BE, BL e JU accolgono favorevolmente il fatto che la base dati attuale venga presa come riferimento e che si soprasseda alla creazione di un nuovo sistema di rilevamento dei dati necessari, dato che le autorità cantonali non dovrebbero preoccuparsi di assumere l'ulteriore compito di fornire dati supplementari al SNI (BE). Questa soluzione esprime inoltre l'auspicio di evitare tale onere (JU). **ZH** propone di prendere in considerazione per ogni caratteristica solo una fonte di dati originaria: nel caso dei dati sugli abitanti, i Comuni. I flussi di dati fra i registri comunali degli abitanti, le piattaforme di dati cantonali e il SNI devono essere specificati. **GE** respinge una modifica del processo per la fornitura dei dati facendo riferimento all'onere che ne deriva. Di parere simile è **TG**. Le forniture di dati da parte di altri organi dovrebbero limitarsi se necessario agli uffici federali. **TI** ritiene questo approccio insufficiente a garantire la qualità dei dati, ma sottolinea che il ricorso ad altre fonti causerebbe un onere supplementare cui non sarebbe possibile far fronte.

Due partiti accolgono favorevolmente il fatto che l'approccio non generi un onere supplementare (PPD, UDC) e uno (PLR) non ritiene la soluzione ottimale:

l'**UDC** approva il progetto in quanto la fornitura dei dati è già una realtà, mentre un ulteriore sviluppo del sistema avrebbe ripercussioni sul registro degli abitanti di Cantoni e Comuni (vedi sotto). Il **PBD** fa presente che Cantoni e Comuni non devono assumere oneri supplementari. Per il **PLR** una soluzione che poggia sui dati del censimento basato sui registri non sembra essere l'opzione migliore.

Per quanto riguarda le organizzazioni dei Comuni, la **VZGV** fa presente la necessità di chiarire presso i fornitori dei sistemi se i dati possano essere trasmessi e auspica che vengano acquisiti dalla piattaforma cantonale.

Ulteriori fonti di dati (Posta)

GE propone di esaminare una collaborazione con la Posta e di introdurre l'obbligo di utilizzare congiuntamente le informazioni. Anche la **Posta** propone di esaminare la possibilità di utilizzare i suoi dati degli indirizzi come riferimento per il sistema d'informazione.

6.4.2 Art. 5 Qualità dei dati contenuti nel sistema d'informazione

6.4.2.1 Requisiti alla qualità dei dati

Alcuni Cantoni (BL, GE, GR, LU, NW) accolgono favorevolmente il fatto che non vengano posti requisiti di qualità oltre a quelli definiti in base alla LarRa. La maggioranza di questi Cantoni vede benefici in termini di onere, ma nel contempo approva la possibilità di futuri miglioramenti della qualità (GR, LU, NW).

LU è del parere che la qualità dei dati da fornire alla statistica deve rispondere già oggi a criteri elevati e rileva una contraddizione con l'articolo 5 capoverso 1. **BL** fa osservare che, per evitare malintesi, i dati presenti nel SNI non devono presentare una qualità migliore di quelli forniti alla statistica. **GR** propone di stralciare il termine «almeno» all'articolo 5 capoverso 1. **GE** suppone che l'obiettivo a cui si punta è quello di un censimento più regolare della popolazione con conseguenti oneri supplementari non auspicabili per i Cantoni. **NW** accoglie con favore il fatto che gli attuali requisiti sulla qualità non generino oneri supplementari ai proprietari dei dati.

Vari Cantoni (GR, NW, LU, OW) appoggiano la possibilità di disporre in futuro di dati più aggiornati o auspicano che ci si orienti verso un «servizio in tempo reale» (BS, FR, GL, TI, ZH). Per vari Cantoni raggiungere l'obiettivo senza dati aggiornati è problematico:

NW sostiene la possibilità di adottare in un secondo tempo misure per migliorare ulteriormente la qualità dei dati. **LU** ritiene che degli indirizzi basati su dati forniti trimestralmente alla statistica sono destinati a perdere di attualità durante questo intervallo in modo sufficiente da compromettere i vantaggi del SNI. Di parere simile sono anche **BS**, **FR**, **OW**, **TI** e **ZH**. **ZH** giudica l'attuale aggiornamento trimestrale dei dati non sufficiente per scopi amministrativi. **BS** fa presente che chi consulta i dati ha bisogno di informazioni aggiornate. **OW** rimanda concretamente alle esigenze dell'Amministrazione delle contribuzioni. Anche **TI** è dell'avviso che senza dati aggiornati non sia possibile raggiungere l'obiettivo previsto, pertanto respinge il progetto di legge e ne chiede una ridefinizione approfondita. **FR** propone che la disposizione «deve corrispondere almeno alla qualità dei dati» venga sostituita con «*deve essere superiore*» alla qualità dei dati in base alla legge sull'armonizzazione dei registri. **LU** auspica che il SNI consenta sin dall'inizio l'elaborazione di dati aggiornati. **OW** chiede la possibilità di un confronto giornaliero come quello che ha già luogo fra Comuni e Cantone. Anche **GR** è favorevole a un sistema con dati aggiornati quotidianamente, a condizione che ciò non comporti ulteriori oneri per Comuni e Cantone. **BS**, **FR**, **GL** e **ZH** auspicano che ci si orienti verso un «servizio in tempo reale». Secondo **ZH** bisogna essere consapevoli che per raggiungere questo obiettivo di utilizzo è necessario riesaminare ed eventualmente ridefinire i processi attuali. Concretamente si deve puntare a un servizio che preveda una convalida da parte dei registri comunali degli abitanti dei dati consultati. **BS** propone a livello di attuazione l'istituzione di un registro nazionale degli abitanti in cui gli uffici di controllo degli abitanti dei Comuni possano mutare direttamente i dati.

l'**UDC** chiede di modificare in tal senso l'articolo 5 in modo che i Cantoni abbiano unicamente l'obbligo di fornire dati secondo la LarRa. Un ulteriore sviluppo con conseguenze finanziarie per le altre collettività non deve essere definito a livello di ordinanza, bensì sottostare obbligatoriamente a una modifica di legge sottoponibile a referendum.

Sul fronte delle organizzazioni, i Comuni (UCS), gli operatori attivi nei settori assicurazioni sociali (eAVS/AI) e sanitario (curafutura, Santésuisse), la Posta e un'associazione professionale (eGov-Schweiz) fanno presente la necessità e l'importanza di dati aggiornati:

per l'**UCS** è scontato gestire il SNI con dati aggiornati. Se i dati non corrispondono più allo stato attuale dei registri degli abitanti, gli organi che devono consultarli ricevono indirizzi in parte superati e si rivolgono pertanto ai servizi degli abitanti per ottenere dati aggiornati o informazioni. L'**ASSA** è del parere che l'articolo 5 capoverso 1 e capoverso 2 si contraddicano e chiede di stralciare il capoverso 2.

eAVS/AI ed **eGov-Schweiz** ritengono che un'elevata qualità dei dati sia di importanza centrale ai fini dei benefici e dell'accettazione del servizio e sono del parere che la qualità definita all'articolo 5 sia condivisibile, ma a medio termine insoddisfacente. Pertanto è necessario puntare quanto prima a disporre di dati quotidianamente aggiornati. La medesima richiesta viene formulata da **curafutura**. **Santésuisse** constata che la LSI non è in grado di garantire un reale aggiornamento dei dati e che gli assicuratori malattia sono pertanto costretti a effettuare richieste parallele a Comuni o Cantoni. Considerate le possibilità disponibili non capisce perché non si istituisca un sistema in grado di fornire dati in tempo reale. **Santésuisse** invita a esaminare questo aspetto in relazione al principio *once only*. La **Posta** illustra l'importanza di dati degli indirizzi aggiornati e propone di verificare se non si dovrebbe accorciare l'intervallo di tempo delle forniture secondo la LarRa.

6.4.2.2 Misure supplementari per garantire la qualità

Alcuni Cantoni sollevano domande sull'attuazione e gli effetti (BS, FR, SH, VD, ZH) di possibili misure e chiedono di precisare i ruoli (BL, SO, TG):

VD lamenta che l'avamprogetto non preveda alcuna partecipazione dei Cantoni alla definizione degli standard di qualità e rimanda all'articolo 4 LarRa. A **ZH** non è chiaro quali siano le misure supplementari per migliorare la qualità dei dati. Ritiene inoltre non auspicabile che i dati del SNI presentino una qualità migliore di quella dei dati alla fonte. Le mutazioni devono pertanto essere obbligatoriamente apportate nel registro originario, così come prevede il progetto. **BS** constata che rientra anche nell'interesse dei Comuni elaborare dati corretti; sottolinea tuttavia che le rettifiche vanno notificate ai Comuni per quanto possibile raggruppate e una volta effettuate. Ciò vale in particolare per i riscontri dell'UST nel quadro del censimento della popolazione basato sui registri e del SNI. Un altro aspetto da considerare è quello della frequenza e della specificità dei riscontri ai Comuni. **SH** fa osservare che l'obiettivo di istituire un servizio degli indirizzi con dati per quanto possibile attuali è condivisibile. Occorre tuttavia fare in modo che standard di qualità più severi di quelli previsti dalla LarRa possano essere soddisfatti anche dai Comuni in veste di proprietari di dati, siano proporzionati e non generino costi eccessivi. **SO** constata che il ruolo del servizio ufficiale ai sensi dell'articolo 9 LarRa non viene preso in considerazione nel progetto inviato in procedura di consultazione e sottolinea in questo contesto che il numero degli uffici di contatto per i Comuni deve essere mantenuto al minimo. **TG** chiede anche di precisare il ruolo dei Cantoni tenendo presente che questi aiutano già i Comuni in sede di fornitura dei dati secondo la LarRa a raggiungere una buona qualità dei dati. Sottolinea tuttavia la necessità di non creare un'organizzazione parallela per assicurare la qualità dei dati. **BL** chiede in tal senso di completare l'articolo 5 capoverso 2 prevedendo che l'UST informi il Comune «*e il rispettivo Cantone*» se constata lacune, errori o incoerenze. **FR** propone di adattare la formulazione dell'articolo 5 capoverso 2 prevedendo che l'UST «*deve*» adottare misure supplementari. L'obiettivo della modifica è garantire che l'Ufficio assuma un ruolo proattivo nel garantire la precisione dei dati. Precisa inoltre che le conseguenze finanziarie e organizzative derivanti dalle misure di cui all'articolo 5 a livello federale, cantonale e comunale vanno ancora analizzate e valutate.

6.4.2.3 Procedura di rettifica dei dati

In merito alla procedura di rettifica di dati inesatti o incompleti, vari Cantoni mettono in discussione il fatto che venga regolamentata a livello di ordinanza o sono pronti a respingerla (AG, AR, GR, TG, TI). Altri (BS, GE, GR, LU, SO, VS, VD, ZH) rilevano la necessità di disciplinare più chiaramente le competenze e formulano osservazioni sull'attuazione e sull'onere (BS, GE, GR, LU, SO, VS, VD, ZH).

AG e **AR** rimandano all'articolo 5 capoverso 2 LPD e sono del parere che il diritto legale di rettifica nei confronti del SNI in veste di autorità preposta all'elaborazione dei dati debba essere regolamentato a livello di legge (idem **TI**). **TG** sottolinea che il coinvolgimento dei Cantoni in sede di regolamentazione della procedura è importante e va definito chiaramente nella legge. **SO** è dell'avviso che l'articolo 5 capoverso 3 LSI vada armonizzato con l'articolo 14 capoverso 5 LarRa. **GR** sottolinea che la competenza dei Comuni non può essere derogata dalla regolamentazione a livello di ordinanza. **AG** chiede il coinvolgimento dei Cantoni. **GE** fa riferimento alla particolarità di Ginevra, dove i dati degli indirizzi vengono amministrati a livello centrale dal Cantone, ragion per cui l'articolo 5 capoverso 2 non è applicabile in questa forma. **ZH** e **VD** auspicano una definizione chiara dei compiti sul piano della sicurezza della qualità con il coinvolgimento di Cantoni e Comuni. **VS** auspica una procedura pragmatica che non gravi sulle autorità comunali. **BS** sottolinea che le incoerenze in sede di ampliamento del SNI vanno notificate direttamente ai rispettivi proprietari dei dati. Fa inoltre presente la necessità che gli uffici del controllo degli abitanti ricevano riscontri con modalità di notifica unitarie e per quanto possibile da un unico organo competente. **TI** vede con favore anche una procedura elettronica. **LU** appoggia l'istituzione di una procedura per migliorare la qualità dei dati, precisa tuttavia che un riscontro avrebbe senso solo su dati aggiornati.

In merito alla disposizione sulla rettifica dei dati si sono espresse fra le organizzazioni le associazioni mantello e professionali di Comuni e città (ACS, UCS, ASSA, VZGV), che temono maggiori oneri per le amministrazioni comunali.

L'**ASSA** fa presente che il progetto in consultazione prevede misure e riscontri supplementari ai registri, il che non corrisponde alle proposte di soluzioni presentate un paio di anni fa. L'**ASSA**, la **VZGV**, l'**UCS** e, facendo riferimento al parere dell'**ASSA**, anche l'**ACS**, si aspettano con l'introduzione del SNI, per lo meno nella forma proposta (**UCS**), un maggiore onere per i servizi degli abitanti. La **VZGV** rimanda alle esperienze attuali con interfacce simili, l'**ASSA** e l'**UCS** fanno un concreto riferimento alle esperienze con la nuova riscossione del canone radiotelevisivo. L'**ASSA** spiega per quali motivi i servizi degli abitanti ricevono già oggi riscontri da vari organi e osserva che naturalmente questi devono riguardare solo dati aggiornati. L'**UCS** teme che dando la possibilità di ricorrere a ulteriori fonti di dati aumenti il numero degli organi con proprie richieste di riscontro. L'**ACS** fa osservare che nel rapporto l'onere per l'elaborazione di notifiche riguardanti dati di indirizzi non corretti è stato sottovalutato.

6.5 Sezione 4: Accesso ai dati e obblighi degli aventi diritto d'accesso

6.5.1 Art. 6 Concessione dei diritti d'accesso

6.5.1.1 Necessità della domanda

Il Cantone BS sostiene esplicitamente la necessità che l'autorizzazione d'accesso al SNI sia subordinata a una domanda all'UST. **GE** è dell'avviso che ai fornitori di dati l'accesso al SNI spetti *de lege*. Gli unici ad avere diritto a inoltrare una domanda devono essere organi e persone domiciliate in Svizzera. Sul fronte delle organizzazioni anche l'**ASSA** sostiene che l'autorizzazione d'accesso al SNI debba essere legata a una domanda. Occorre infatti garantire che vengano resi noti unicamente i dati personali necessari all'adempimento dei compiti legali. Analogamente a GE, la **VZGV** è del parere che gli uffici di controllo degli abitanti e i servizi degli abitanti debbano ricevere automaticamente una richiesta.

6.5.1.2 Collegamento con la LAVS

Un Cantone (ZH) accoglie espressamente con favore il previsto utilizzo del NAVS come identificatore di persona. Alcuni Cantoni esprimono invece critiche nei confronti di un collegamento con la LAVS.

Più Cantoni lamentano la scelta di presentare il progetto durante la revisione ancora in corso della LAVS, si esprimono su questa revisione o formulano osservazioni (AG, AR, GL, SH, TI):

GL osserva come l'uso sistematico del NAVS sia controverso. **AG** e **AR** si esprimono sulla modifica della LAVS riguardante l'introduzione di un identificatore di persona a livello svizzero e ritengono un errore che ne non sia stata chiarita l'ammissibilità costituzionale. **AR** e **TI** criticano che non si sia atteso il piano di sicurezza per l'utilizzo del NAVS secondo il postulato della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (17.3968)¹⁶. **AG**, **GL** e **TI** fanno presente la necessità di un nesso stretto fra l'utilizzo del NAVS e i compiti dell'autorità. Un semplice alleggerimento amministrativo come l'accertamento dell'indirizzo non sarebbe sufficiente a giustificare un utilizzo sistematico del NAVS (**AG** e **GL**). **SH** e **AG** temono che con il SNI possano essere esercitate pressioni per autorizzare l'uso del NAVS. **AG** fa osservare, facendo riferimento alla LSI, come nulla lasci supporre che si disporrà di uno specifico riferimento normativo per abbinare dati personali sulla base del NAVS.

L'utilizzo sistematico del NAVS come condizione per accedere al SNI viene giudicato inopportuno da più Cantoni per motivi pratici (BE, BS, GR, SH, TG, TI):

TG fa presente che l'articolo 6 capoverso 2 lettera b del progetto è sufficiente per descrivere autorità, organizzazioni e persone autorizzate a domandare l'accesso al sistema d'informazione e chiede di stralciare la lettera a. **BS** osserva in proposito che l'utilizzo sistematico del NAVS come condizione di accesso agevola la gestione delle autorizzazioni, ma nel contempo contrasta con l'idea di fornire tramite il SNI dati degli indirizzi agli organi che ne hanno bisogno in base a un riferimento normativo o per svolgere le loro mansioni. **TG** critica inoltre il fatto che l'articolo 6 capoverso 2 lettera a del progetto abilita istituzioni private come le casse malati a servirsi degli indirizzi se sono autorizzate in virtù della LAVS a

¹⁶ Postulato 17.3968 Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale: piano di sicurezza per l'identificatore di persona.

utilizzare il NAVS e lo respinge. **GR** fa notare che le condizioni di accesso per le amministrazioni intercomunali e le organizzazioni intercantonali vanno verificate e che di alcune comunità di interessi fa parte il Principato del Liechtenstein. **OW** propone di precisare nel messaggio quali organi hanno presumibilmente diritto d'accesso. Vari Cantoni propongono di esaminare la possibilità di uno scollegamento dalla LAVS, in quanto il presente progetto potrebbe comportare l'esclusione di organi che, pur potendo accedere agli indirizzi conformemente alla LSI, non sono sicuri di ricevere un'autorizzazione a utilizzare il NAVS sulla base di una revisione della LAVS non ancora entrata in vigore (**TG e BE, BS, TI**). Dello stesso avviso sono altri Cantoni in riferimento all'articolo 7, capoverso 2 (vedi sotto).

Quanto ai partiti, il **PPD** lamenta la scelta del momento per presentare il progetto alla luce del previsto collegamento con la LAVS. Il **PS** chiede, in riferimento al previsto utilizzo del NAVS, di sancire un divieto di collegamento onde evitare per quanto possibile abusi di dati.

Anche singole organizzazioni temono l'esclusione di utenti importanti (ASSA, Privatim) e pongono domande sull'attuazione (Privatim):

l'**ASSA** fa presente che dalla fruizione dei dati degli indirizzi verrebbero esclusi organi non autorizzati a utilizzare il NAVS nonostante in grado di provare eventualmente la necessità della procedura di richiamo per espletare i compiti legali. L'ASSA sottolinea che la possibilità di gestire il NAVS non deve garantire automaticamente, vale a dire senza esaminare una necessità legale, l'accesso al SNI.

Privatim fa osservare che dal progetto non emerge il motivo per cui non vi siano alternative all'utilizzo del NAVS. I casi d'applicazione riportati nel rapporto esplicativo non ne presuppongono in genere la conoscenza. Il numero degli organi aventi diritto d'accesso ne risulterebbe fortemente limitato e il legame con il NAVS è pertanto inappropriato.

Singole organizzazioni spiegano perché hanno diritto all'utilizzo (ASIP) o dovrebbero averlo (Fondazione istituto collettore LPP), anche se non sono autorizzate a servirsi del NAVS (BKW).

L'**ASIP** sostiene l'avamprogetto in consultazione e constata, rimandando ai riferimenti normativi corrispondenti, che in base all'articolo 6 capoverso 2 tutti gli istituti di previdenza potrebbero richiedere l'accesso al sistema d'informazione. La **Fondazione istituto collettore LPP** ritiene molto importante, alla luce del suo mandato di pertinenza statale, di poter ricevere l'autorizzazione d'accesso. Fa inoltre presente la necessità di creare un riferimento normativo nella legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)¹⁷ e di garantire il coordinamento con la revisione della LAVS. La **BKW** osserva che sono tante le organizzazioni e le persone che hanno bisogno, in virtù del loro mandato legale, di informazioni sugli indirizzi o sul domicilio, ma non sono autorizzate a utilizzare il NAVS. Propone pertanto di adattare l'articolo 6 capoverso 2 come segue: Anche organizzazioni e persone non autorizzate a utilizzare il NAVS, ma che espletano per legge un mandato di servizio, vanno considerate come aventi diritto d'accesso.

Varie organizzazioni si esprimono su aspetti legati alla protezione dei dati riguardanti il NAVS e/o ribadiscono la loro posizione sulla revisione della LAVS (CP, dirittifondamentali.ch, APF, Privatim, SKS):

¹⁷ RS 831.40

la **SKS** spiega che con l'acquisizione di dati supplementari il NAVS consente di effettuare incroci di dati con i quali creare profili della personalità e chiede di circoscrivere rigorosamente la cerchia degli organi aventi diritto d'accesso. **Privatim** solleva la domanda, in relazione alla modifica della LAVS, sulla necessità di introdurre un identificatore di persona generale a livello svizzero e sulla sua ammissibilità costituzionale e critica il fatto che non si sia atteso il piano di sicurezza per l'utilizzo del NAVS secondo il postulato 17.3968. Sottolinea inoltre l'indispensabilità di un nesso interno fra l'utilizzo del NAVS e i compiti dell'autorità e teme, insieme con altri Cantoni, che il SNI possa spingere ad autorizzare l'uso sistematico del NAVS. Sottolinea inoltre che non viene menzionato se la LSI costituirà uno specifico riferimento normativo per collegare dati personali in varie banche dati sulla base del NAVS. **Privatim** chiede che «*l'accesso alle banche dati contenenti il NAVS sia limitato a persone. [sic.], che hanno bisogno del NAVS per espletare compiti legali*». Il **CP** rimanda al parere espresso sulla revisione della LAVS, che ha respinto temendo possibili abusi. In caso di approvazione della LSI, chiede che non vi venga fatto riferimento né all'utilizzo sistematico del NAVS né a una ricerca automatica sulla base del NAVS. L'**APF** fa presente che possono richiedere l'accesso gli organi autorizzati in virtù della LAVS a utilizzare sistematicamente il NAVS e che per espletare i compiti legali hanno bisogno degli indirizzi di persone fisiche domiciliate in Svizzera. Ritiene pertanto troppo ampia la cerchia degli aventi diritto. L'articolo 6 capoverso 2 lettera a e b va modificato limitando l'accesso al sistema d'informazione unicamente alle autorità e alle organizzazioni che ne hanno effettivamente bisogno per la loro attività. **dirittifondamentali.ch** rimanda al proprio parere sulla revisione della LAVS e respinge di conseguenza anche il progetto della LSI. I benefici per le amministrazioni potrebbero essere ottenuti con gli stessi oneri anche tramite gli identificatori settoriali. **dirittifondamentali.ch** rimanda alla valutazione delle autorità preposte alla protezione dei dati sui rischi di un utilizzo del NAVS al di fuori del settore delle assicurazioni sociali e al postulato 17.3968.

6.5.1.3 Indirizzi necessari all'espletamento dei compiti legali / persone consultabili

Alcuni Cantoni (AG, BE, BS, VD, ZG) si esprimono specificamente su questa disposizione, ne sottolineano l'importanza e chiedono precisazioni:

BE e **BS** confermano l'importanza che gli aventi diritto abbiano accesso unicamente ai dati assolutamente necessari all'espletamento dei compiti legali. **VD** sottolinea la necessità di attenersi alle restrizioni d'accesso previste dai riferimenti normativi cantonali. Ritiene inoltre importante definire regole secondo le quali all'interno di un organo avente diritto l'accesso ai dati è riservato unicamente a persone che ne hanno effettivamente bisogno. **AG** chiede in che modo limitare la consultazione e ritiene inefficiente che debbano essere gli organi centrali del Cantone a dover fornire informazioni a servizi specializzati privi di accesso. **ZG** auspica una precisazione sulle modalità con cui controllare il rispetto della disposizione e sulle conseguenze in caso di violazione. **BE** chiede una precisazione nella legge o almeno nel rapporto esplicativo, essendo ipotizzabili anche categorie di utenti che oltre a espletare compiti legali operano nell'economia privata.

BS spiega che spesso le autorità hanno bisogno di indirizzi esteri, ragion per cui quelli riportati nei registri degli abitanti (indirizzi della partenza) sono consultabili e che l'utilizzo dei dati in E-VERA va verificato.

Sul fronte delle organizzazioni l'**ASSA** accoglie favorevolmente la suddetta condizione e chiede un'aggiunta: «*Gli organi con diritto di consultazione sono autorizzati a prendere*

visione nella procedura di consultazione unicamente dei dati di cui necessitano per l'espletamento dei compiti legali». Anche l'UCS è favorevole a questa disposizione.

6.5.1.4 Elenco degli aventi diritto d'accesso

Il Cantone **ZG** chiede di completare la disposizione come segue: [L'UST concede l'accesso e pubblica un elenco delle autorità, organizzazioni e persone aventi diritto d'accesso di cui al capoverso 2 «e all'articolo 9 capoverso 1 lettera b».] per creare una situazione di trasparenza.

6.5.1.5 Procedura per le autorizzazioni d'accesso

I Cantoni fanno riferimento in vari punti all'importanza di coinvolgere i proprietari dei dati nella gestione delle autorizzazioni d'accesso (cfr. p. es. art. 3).

Fra i partiti, il **PS** è dell'avviso che il SNI permette di prendere visione di dati sensibili e chiede di regolamentare a grandi linee il rilascio dell'accesso ai dati a livello di legge.

Fra le organizzazioni, **Santésuisse** chiede di precisare i criteri per il ritiro dell'accesso.

6.5.2 Art. 7 Ricerche possibili

6.5.2.1 Consultazioni singola e consultazione sotto forma di liste

Un Cantone (ZH) e un'organizzazione (Fondo di garanzia LPP) confermano esplicitamente i vantaggi della consultazione sotto forma di liste. Alcuni Cantoni (AG, AR, GL) auspicano spiegazioni supplementari sulla protezione della personalità o sulle interfacce (NW, VS):

ZH osserva che, non risultando espressamente dall'avamprogetto, l'ammissibilità delle consultazioni sotto forma di liste va definita nel testo di legge. **GL** chiede di aggiungere nel rapporto esplicativo come confrontare grandi quantità di dati in modalità asincrona e come tenere conto della protezione della personalità alla luce di informazioni contestuali sensibili. **AG** e **AR** chiedono di inserire un piano corrispondente nel progetto e spiegazioni supplementari nel rapporto esplicativo. **NW** giudica positivamente la possibilità di consentire consultazioni sincrone con risposta immediata. **VS** fa presente la necessità di descrivere più dettagliatamente nella legge o nelle relative ordinanze la consultazione dei dati tramite interfacce.

Il **Fondo di garanzia LPP** sottolinea l'importanza di mantenere in ogni caso la possibilità della consultazione sotto forma di liste.

6.5.2.2 Consultazione dello storico

La possibilità di consultare gli indirizzi che una persona fisica ha avuto in passato è auspicata da un Cantone (AG); due Cantoni ritengono necessarie spiegazioni supplementari (SG, SO). Fra le organizzazioni, **curafutura** conferma l'esigenza di rendere possibile la consultazione degli indirizzi passati di una persona, data la necessità degli assicuratori di conteggiare le prestazioni anche con effetto retroattivo.

6.5.2.3 Ricerca secondo criteri geografici

Due Cantoni (TI, VD) e due organizzazioni (CP, APF) sono contrari alla ricerca secondo criteri geografici e chiedono una specifica limitazione a livello di legge di questa variante di consultazione a una cerchia definita di autorità.

TI è sfavorevole all'articolo 7 capoverso 1 lettera b e teme possibilità di abusi. Chiede di inserire nella legge gli organi che necessitano di informazioni su EGID e EWID per espletare i loro compiti legali o i requisiti richiesti per il diritto di accesso. Ritiene inoltre che gli aventi diritto debbano essere tenuti a istituire un sistema interno di limitazione e controllo dell'accesso. **VD** auspica che nella legge venga prevista una limitazione a singole amministrazioni.

Il **CP** è sfavorevole alla possibilità di una consultazione su persone sotto forma di liste in una determinata area geografica. L'**APF** auspica una limitazione di questa variante di consultazione a determinate unità amministrative e chiede di modificare l'articolo 7 capoverso 1 lettera b come segue: «*la ricerca di persone fisiche domiciliate presso un indirizzo o in un'area geografica in Svizzera è circoscritta alle unità amministrative della protezione dell'ambiente e della popolazione*».

6.5.2.4 Consultazione tramite il NAVS

Vari Cantoni non ritengono opportuno limitare la consultazione a una ricerca con il NAVS, in quanto limiterebbe utilizzo e benefici (AG, AR, GR, NE, ZH).

AG e **AR** fanno presente che i casi d'applicazione menzionati nel rapporto non richiedono in genere di conoscere il NAVS (idem **TI**) e citano esempi. **AR** rimanda al progetto di modifica della LAVS, in base al quale l'accesso alle banche dati che contengono il NAVS deve essere limitato a persone che hanno bisogno di questo numero per espletare i loro compiti legali. Il numero degli aventi diritto d'accesso ne risulterebbe fortemente limitato e il legame con il NAVS sarebbe pertanto inadeguato al raggiungimento dell'obiettivo. **GR** chiede la possibilità di una consultazione tramite cognome, nome e data di nascita per consentire alle autorità che non gestiscono o non utilizzano (o non sono autorizzate a farlo) il NAVS di beneficiare di questo sistema d'informazione. **ZH** fa notare anche che non ogni autorità dispone del NAVS, pertanto chiede di soprassedere a una limitazione secondo l'articolo 7 capoverso 2 e di rendere possibile una consultazione tramite una qualsiasi delle caratteristiche citate all'articolo 4 capoverso 1. Un organo non autorizzato a utilizzare il NAVS deve poter effettuare ricerche tramite le caratteristiche di cui dispone in base al proprio mandato legale. La protezione dei dati potrebbe essere garantita grazie a misure tecniche o un appropriato piano dei ruoli. **NE** propone di esaminare la possibilità di una ricerca tramite identificatori e caratteristiche che le autorità competenti sono autorizzate a elaborare per consultare il NAVS.

Alcuni Cantoni (BE, GE, SO) fanno osservare che la ricerca tramite il NAVS limita il numero delle persone reperibili e chiedono pertanto possibili alternative:

BE e **GE** fanno presente che in Svizzera non tutte le persone dispongono di un NAVS, ragion per cui in simili casi la consultazione deve essere garantita anche attraverso altri parametri. **SO** osserva che l'attribuzione di un NAVS può durare anche molto a lungo per vari motivi (oltre 12 mesi) e **GE** fa notare che dal momento dell'attribuzione il NAVS può cambiare. Inoltre il sistema d'informazione dell'UCC e i sistemi d'informazione dai quali il SNI trae gli indirizzi presentano discrepanze fra loro. Pertanto una ricerca dovrebbe poter essere effettuata in base a cognome, nome e data di nascita.

Un Cantone (ZH) accoglie favorevolmente il fatto che il NAVS funga da identificatore di una persona, altri Cantoni sono dell'avviso che non consenta di migliorare l'affidabilità del processo di consultazione (AG, AR, GL) e ravvedono un conflitto con il concetto di base del NAVS (AR, AG):

AG, **AR** e **GL** mettono in dubbio che possa migliorare la consultazione, anche perché il NAVS non viene fornito agli aventi diritto d'accesso. Giudicano inoltre inopportuno che le autorità siano chiamate a utilizzare un identificatore con elevata necessità di protezione per consultare indirizzi che non rappresentano informazioni particolarmente sensibili. Ritengono infine che le disposizioni restrittive in materia di protezione del NAVS contenute nel progetto di legge sulla modifica della LAVS¹⁸ relativizzerebbero fortemente la maggiore efficienza prospettata con la LSI. **AG** e **AR** sono inoltre del parere che l'idea di un NAVS come «numero non significativo» venga intaccata nella sua sostanza, dato che il SNI consente di individuare ampiamente il titolare di un NAVS.

Un'organizzazione (Associazione Creditreform) conferma i vantaggi del NAVS come identificatore di persona e chiede pertanto di mantenerne l'accesso. Alcune organizzazioni rilevano che la ricerca tramite NAVS limita i benefici del servizio (Fondo di garanzia LPP, Fondazione istituto collettore LPP, Santésuisse, APF, Privatim) o respingono in linea di massima il NAVS (CP):

l'Associazione Creditreform spiega che un identificatore di persona a livello svizzero consentirebbe di evitare al meglio e nel modo più efficace i rischi di confusione. Inoltre dovrebbe essere accessibile anche a organizzazioni che nell'ambito dell'articolo 13c LPD devono accertare la solvibilità delle persone fisiche. Il **Fondo di garanzia LPP** fa presente che le istituzioni della previdenza professionale non sono obbligate a utilizzare il NAVS per i loro assicurati. Di conseguenza dispone di un numero maggiore di notifiche di dati senza NAVS e propone di prevedere all'articolo 7 capoverso 2 LSI che le richieste sotto forma di liste possano essere effettuate anche sulla base di cognome, nome e data di nascita. Anche la **Fondazione istituto collettore LPP** propone di esaminare altre varianti di consultazione come la ricerca tramite cognome, nome e data di nascita, che consentirebbe agli utenti di verificare meglio i dati. **Santésuisse** fa notare che la consultazione tramite NAVS non facilita la ricerca di informazioni sugli indirizzi di determinati gruppi di persone importanti per gli assicuratori malattia nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria, dato che questi non dispongono di un NAVS. Pertanto è importante che il SNI consenta di accedere anche alle informazioni contenute in ZEMIS. Santésuisse osserva inoltre che il NAVS non costituisce una condizione per ottenere informazioni ai sensi dell'articolo 32 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)¹⁹. L'**APF** è del parere che le persone si possano reperire con esattezza con cognome e data di nascita senza bisogno di indicare il NAVS. Rileva inoltre che l'uso del NAVS per determinare la proprietà fondiaria è inadeguato, in quanto i fondi non sempre dispongono di questo numero. Chiede che l'articolo 7 capoverso 2 vengano stralciati senza essere sostituito. Propone inoltre di creare eventualmente un identificatore di persona settoriale non significativo e di modificare la disposizione come segue: «*Le ricerche ai sensi del capoverso 1 lettera a avvengono per mezzo di un identificatore di persona settoriale non significativo*». **Privatim** fa presente che le informazioni sugli indirizzi non sono di per sé particolarmente sensibili e che l'esistenza di un loro utilizzo su vasta scala è condivisibile. Giudica pertanto inopportuno utilizzare un identificatore con elevata necessità di protezione e che richiede misure appropriate per consultare queste informazioni scarsamente sensibili. La maggiore efficienza prospettata ne risulterebbe fortemente relativizzata. Il **CP** rimanda alla sua posizione ufficiale sulla revisione

¹⁸ Art. 153d P-LAVS

¹⁹ RS 830.1

della LAVS. Fa presente che per motivi di coerenza, nella LSI non va fatto riferimento né all'utilizzo sistematico del NAVS né a una ricerca automatica sulla base del NAVS.

6.5.2.5 Alternative

Alcuni Cantoni, segnatamente **AG**, **AR** e **GL**, chiedono se per tenere meglio conto del principio della proporzionalità e delle esigenze delle autorità non sarebbe più opportuno ricorrere alle notifiche di mutazioni invece che alle consultazioni.

Fra le organizzazioni, **eAVS/AI** propone anche di ripensare a medio termine il principio della consultazione dei dati da parte degli organi aventi diritto e auspica una notifica automatica delle modifiche agli uffici di esecuzione.

6.5.3 Art. 8 Dati consultabili

6.5.3.1 Persone consultabili

Sul fronte dei Cantoni, **BL** suggerisce di precisare i dati di quali persone vadano notificati e propone per l'articolo 8 capoverso 1 la formulazione seguente: [Possono essere consultati i dati seguenti «*riguardanti persone domiciliate o dimoranti in Svizzera in economie domestiche private*»]. **GR** propone, alla luce dei potenziali benefici, la possibilità di ricercare tutte le persone notificate in Svizzera, per esempio anche cittadini stranieri senza attività professionale in Svizzera.

Fra le organizzazioni, **Santésuisse** fa osservare che le varianti di consultazione sono troppo limitate, non essendo rilevate le persone all'estero con cui gli assicuratori malattia sono in contatto (o dovrebbero esserlo).

6.5.3.2 Dati consultabili

In relazione alle richieste di recepire nel sistema ulteriori singoli dati, alcuni Cantoni auspicano l'ampliamento degli elenchi di dati consultabili (FR, GE, GR, OW, VS, ZH) o sono del parere che tutti i dati gestiti debbano poter essere in linea di massima consultabili (GR, ZH):

VS propone in generale l'ampliamento della portata dei dati consultabili per i Cantoni allo scopo di migliorarne il confronto. **ZH** ritiene che tutte le informazioni registrate vadano messe a disposizione di chi deve acquisirle, a condizione che ne rispettino principi di legge previsti per la loro consultazione. **GR** propone di stralciare l'articolo 8 capoverso 1 e di disciplinare in dettaglio il diritto di accesso alle singole caratteristiche nell'ordinanza o nelle disposizioni esecutive. Qualora le limitazioni alla consultazione dei dati fossero mantenute nella legge, per garantire un'identificazione univoca delle persone dovrebbero poter essere consultati almeno il NAVS e la data di nascita. **FR** è anche del parere che la data di nascita e il sesso di una persona siano necessari e debbano essere messi a disposizione di determinati aventi diritto. **OW** sottolinea l'urgenza di una ricerca in base alla data di nascita, non essendo sempre note tutte le informazioni. Nei sistemi di polizia e nella piattaforma cantonale dei dati GERES le persone vengono in genere ricercate in base a cognome, nome e data di nascita. **GE** auspica che venga reso noto anche l'ultimo aggiornamento dei dati.

Varie organizzazioni auspicano inoltre l'ampliamento dell'elenco dei dati consultabili (Fondazione istituto collettore LPP, associazione eGov-Schweiz, Posta):

La **Fondazione istituto collettore LPP** propone di poter verificare anche altri dati come la data di nascita e il sesso per consentirne una migliore comparabilità da parte degli utenti. Questa possibilità esiste attualmente con l'UCC, ma il SNI la renderebbe più efficace.

Santésuisse fa presente l'importanza per gli assicuratori malattia di conoscere presso quale assicurazione malattia è assicurata la persona prima della partenza. Ritiene inoltre altrettanto importante, in relazione al controllo dell'obbligo d'assicurazione ai sensi dell'articolo 6 della legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (LVAMal)²⁰ da parte dei Cantoni, l'informazione sulla costituzione del nuovo domicilio estero. Osserva infine che dovrebbero poter essere consultati Comune e Stato di destinazione, Comune e Stato di provenienza e anche, d'ora in poi, luogo di nascita e cittadinanza. L'**associazione eGov-Schweiz** auspica la possibilità di consultare gli indirizzi mail. La **Posta** propone di creare un riferimento normativo per poter accedere ai dati degli indirizzi in caso di un atto di stato civile (decesso, nascita, matrimonio, divorzio).

Un Cantone (BS) chiede invece di limitare la portata dei dati consultabili e un'organizzazione (VZGV) auspica esplicitamente di restringerne la pubblicazione:

analogamente al parere espresso in merito ai dati gestiti nel SNI, **BS** chiede di non rendere possibile la consultazione del Comune di soggiorno di una persona.

La **VZGV** conferma la proposta che date di nascita e NAVS non possano essere consultate tramite il SNI, ma servano unicamente all'identificazione. La funzione del servizio non è di consentire una «consultazione di dati personali» generalizzata.

6.5.3.3 Possibilità di consultazione tramite LPD / conciliabilità con il diritto cantonale

BL fa presente un potenziale conflitto con l'articolo 32 capoverso 4 del progetto di revisione della LPD, in base al quale gli organi della Confederazione sono autorizzati a rendere noti senza condizioni cognome, nome, indirizzo e data di nascita di una persona registrata presso di loro pur non sussistendo alcuna delle premesse per rendere noti dati personali ai sensi dell'articolo 32 capoversi 1 e 2 LPD. Ciò consente di eludere disposizioni cantonali più severe sulla comunicazione di dati di registri a privati; pertanto BL propone una disposizione supplementare che escluda espressamente di comunicarli a privati e di applicare l'articolo 32 capoverso 4 LPD.

VD chiede di garantire espressamente le limitazioni di accesso previste dalla legislazione cantonale. La legge cantonale di esecuzione della LarLa consente infatti solo in modo restrittivo l'accesso delle amministrazioni a dati sensibili e a quelli che consentono in combinazione con altri di definire un profilo della personalità. Ne fanno parte fra l'altro EGID ed EWID, la composizione delle economie domestiche o dati sul domicilio in una prigione.

6.5.3.4 Blocco dei dati

Vari Cantoni (BL, BS, GL, GR, ZG, ZH) ritengono la regola del blocco dei dati nel SNI non funzionale, in quanto i blocchi si possono far valere unicamente nei confronti di privati e possono essere annullati per una cerchia di utenti definita:

BL e **GR** fanno presente che il blocco degli indirizzi vale solo nei confronti di privati. **BL** e **BS** osservano che i blocchi possono essere annullati in presenza di un riferimento normativo o se ciò è necessario alle autorità svizzere per espletare i loro compiti. Un cittadino non può

²⁰ RS 832.12

pertanto far valere il blocco dell'indirizzo se questo contravviene all'espletamento di tali compiti. **GL** e **ZH** fanno notare che il diritto di accesso ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 viene concesso unicamente se gli indirizzi sono necessari nell'ambito di un compito legale. Pertanto non esistono i presupposti per un blocco dei dati (di parere simile **BS**). **ZG** critica il fatto che la regola prevista rende inutile il SNI proprio nei casi in cui una ricerca degli indirizzi andrebbe ordinata, se tale ricerca può essere facilmente impedita dal bloccando l'accesso ai dati. L'articolo 8 capoverso 2 va modificato in modo da consentire che le autorità aventi diritto possano accedere anche a dati bloccati. **ZH** propone di stralciare l'articolo 8 capoverso 2. **TI** propone di formulare una riserva per l'articolo 20 LPD. Secondo **FR** la disposizione potrebbe essere spostata anche nella sezione dedicata alla protezione dei dati o recepita nell'ordinanza. **NW** auspica la possibilità di informare gli interessati sull'eventualità di un blocco prima che avvenga uno scambio di dati.

Alcuni Cantoni (BS, VS, ZH) propongono di distinguere in sede di fornitura di dati bloccati fra amministrazioni e terzi con mandato legale:

BS propone di gestire il sistema in modo che terzi non ricevano dati bloccati e che a essi possano invece accedere autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. Terzi che chiedono di consultare i dati potrebbero eventualmente essere dirottati al Comune di domicilio competente. **VS** propone di definire nell'ordinanza i motivi del blocco dei dati per uniformare le pratiche di concessione di questo diritto a livello di fonti di dati. **ZH** fa presente che un blocco andrebbe preso in considerazione al massimo per la consultazione da parte di privati se questi non svolgono mansioni pubbliche.

Fra le organizzazioni, un'associazione professionale e un'associazione mantello dei Comuni (ASSA, UCS) si sono espresse in merito a necessità, campo d'applicazione e aspetti pratici del blocco dei dati:

L'**ASSA** auspica in linea di massima una soluzione in base alla quale i dati di persone protette dal blocco non siano visualizzati. Anche per l'**UCS** questa disposizione è condivisibile. In sede di attuazione l'**ASSA** e l'**UCS** rilevano tuttavia difficoltà e rimandano alle regole cantonali differenti e all'onere legato alla comunicazione di dati di persone con blocco dell'indirizzo da parte dei servizi degli abitanti. Richiamano l'attenzione sul rischio di un massiccio aumento dei blocchi dei dati che pregiudicherebbe l'idea alla base del SNI. L'**ASSA** e l'**UCS** suggeriscono di esaminare la possibilità di circoscrivere il blocco dei dati a determinati utenti e di prevedere che l'amministrazione centrale venga informata sull'esistenza del blocco.

Vari Cantoni (BL, GR, LU, NE, SO) fanno presente che le attuali notifiche di blocco non rientrano nella fornitura di dati nel quadro della LarRa e ritengono che in merito alla comunicazione di questa informazione sia necessaria una precisazione.

BL, **GR**, **LU**, **NE** e **SO** affermano di non capire bene come l'informazione di un blocco di dati giunga al SNI e auspicano spiegazioni sull'attuazione (**BL**, **LU**). **SO** osserva che un aggiornamento del catalogo ufficiale delle caratteristiche o dello standard eCH-0099 comporterebbe maggiori spese da parte del Cantone e pertanto lo respinge. **BL** chiede perché non sia prevista una comunicazione della caratteristica e di definire le modalità in base alle quali un cittadino può comunicare il blocco di un indirizzo direttamente al SNI.

Vari Cantoni (FR, NW, OW, TI) giudicano necessario adeguare l'attuale formulazione riguardante la gestione dei blocchi dei dati:

FR propone di utilizzare invece di «non sono registrati nel sistema» la formulazione «*non consultabili*». **NW** ritiene la notifica del blocco dei dati senza informazioni sulla persona una possibile variante. **OW** chiede che il sistema indichi la presenza dei dati, ma segnali anche che il loro accesso è bloccato e pertanto non possono essere comunicati. Anche **TI** formula la medesima proposta. **ZG** e **GL** propongono che il sistema d'informazione visualizzi un messaggio che indichi la presenza di un blocco dell'accesso. Ciò consentirebbe agli organi che devono consultare i dati di tenere presente il blocco in sede di elaborazione (**GL**).

Santésuisse lamenta che la disposizione dell'articolo 8 capoverso 2 induca gli assicuratori a supposizioni errate. Inoltre non vede il motivo per cui l'organo che consulta i dati non possa vedere se la persona li ha bloccati. **Santésuisse** chiede inoltre commenti supplementari in merito e fa presente che questo problema esiste già oggi in sede di applicazione dell'articolo 32 LPG. Ritiene inoltre che in presenza di un interesse degno di protezione va esaminato il modo in cui gli assicuratori malattia possono accedere alle informazioni di cui hanno bisogno.

6.5.4 Art. 9 Obblighi delle autorità, organizzazioni e persone aventi diritto d'accesso

6.5.4.1 Comunicazione di dati

La regolamentazione delle condizioni in base alle quali trasmettere a terzi i dati acquisiti tramite il SNI vengono valutate in modo differenziato dai Cantoni. Alcuni ritengono la disposizione troppo restrittiva (GE, GR), altri sono in generale contrari a una trasmissione o chiedono restrizioni (TI, VD, ZG):

GE fa osservare come l'articolo 9 capoverso 1 comporti la creazione di nuovi riferimenti normativi per la trasmissione di dati non sensibili. La disposizione va modificata in modo che la trasmissione dei dati fra autorità cantonali e comunali sia consentita unicamente se richiesta dall'espletamento dei loro compiti legali. **GR** critica il fatto che la regola prevista dall'articolo 9 capoverso 1 lettera b sia più severa di quella dell'articolo 17 LPD e la ritiene inapplicabile. Rileva che fra il SNI e la LPD debba esserci la necessaria coerenza. **GR** fa notare che il detentore di una collezione di dati non è in grado di distinguere se un indirizzo è stato aggiornato utilizzando il SNI o una possibilità di ricerca cantonale. **TI** lamenta l'assenza di maggiori commenti ed è dell'avviso che non vada presa in considerazione una trasmissione dei dati a terzi. Questi ultimi dovrebbero accedere al SNI. **VD** critica il fatto che il progetto di legge non escluda una trasmissione dei dati all'estero e rimanda al diritto cantonale (LVLHR).²¹ **ZG** chiede una precisazione sulle modalità con cui controllare il rispetto della disposizione e sulle conseguenze in caso di violazione.

Fra le organizzazioni, la **Fondazione istituto collettore LPP** sottolinea che, per tutti gli istituti di previdenza e gli istituti di libero passaggio, la trasmissione dei dati va definita nella LPP.

6.5.4.2 Protezione e sicurezza dei dati

In merito alla disposizione concreta sugli obblighi degli utenti nell'ambito della protezione e della sicurezza dei dati si sono espressi tre Cantoni (BE, TI, ZG).

²¹ Loi d'application de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes du 2 février 2010 (LVLHR).

BE chiede di precisare l'articolo 9 capoverso 2 riguardo all'idoneità delle misure che gli utenti devono adottare. La domanda che si pone riguarda l'eventualità di prendere in considerazione gli aiuti all'esecuzione IFPDT e degli organi di sorveglianza cantonali e comunali. **ZG** chiede di completare l'articolo 9 capoverso 2 come segue: «*Sono tenuti ad adottare le misure tecniche e organizzative opportune a garantire la sicurezza e la protezione dei dati secondo la legislazione sull'AVS*». **TI** fa presente che l'adozione di misure per la protezione dei dati deve essere vincolante e non limitarsi a un obbligo di diligenza.

Anche alcune organizzazioni (ASSA, aPF, SKS) chiedono precisazioni:

l'**ASSA** chiede di definire con maggiore precisione la portata dei possibili compiti legali secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera a.

L'**APF** critica il fatto che il progetto non stabilisca come attuare le misure organizzative volte a garantire la sicurezza e la protezione dei dati e chiede di definire esplicitamente all'articolo 9 le misure concrete e di nominare un organo, per esempio l'UST, che ne verifichi il rispetto. La **SKS** fa presente l'importanza di limitazioni legate alla protezione dei dati dovute all'ampio numero degli aventi diritto d'accesso. Ritiene necessario garantire che in sede di accesso non vi siano abusi di dati, per esempio per scopi di marketing, e una loro trasmissione a terzi.

6.6 Sezione 5: Protezione dei dati

6.6.1 Art. 10 Verbalizzazione e diritto d'accesso della persona interessata

6.6.1.1 Verbalizzazione e informazione tramite l'accesso ai dati

Secondo alcuni Cantoni (BE, BL, GR, SH, VD) la verbalizzazione degli accessi e la garanzia del diritto di accesso delle persone interessate sollevano ulteriori domande:

GR chiede per quanto tempo i verbali vengono conservati, se i verbali d'accesso sono verificati spontaneamente, da quale organo e quali sarebbero le sanzioni nonché, nello specifico, come vengono verbalizzate e controllate le consultazioni sotto forma di liste. Questi aspetti vanno chiariti e alcuni disciplinati a livello di legge. **BE** propone di precisare in riferimento all'articolo 10 capoverso 1 del rapporto esplicativo se gli accessi sono tracciabili sino all'utente. **BL** fa presente che le consultazioni di determinate autorità permettono di ricavare informazioni contestuali su una persona e trarre conclusioni sensibili. Le consultazioni e le loro verbalizzazioni devono pertanto essere tutelate conformemente alle esigenze di protezione più elevate e il rapporto esplicativo va completato in questo punto. **VD** accoglie con favore la verbalizzazione dell'accesso ai dati. Gli organi con diritto d'accesso dovrebbero definire esattamente quali persone sono autorizzate a ottenere l'accesso ai dati del SNI. **SH** lamenta nel progetto l'assenza di provvedimenti tecnico-organizzativi atti a garantire i diritti delle persone interessate. Queste persone dovrebbero infatti poter verificare come le autorità consultano i loro dati.

Due organizzazioni (VZGV, Santésuisse) si sono espresse sulla verbalizzazione:

La **VZGV** è favorevole a verbalizzare le consultazioni per evitare e contrastare abusi, ma fa notare gli enormi costi che potrebbero derivarne.

Santésuisse approva il previsto diritto d'accesso sotto l'aspetto della protezione dei dati. Precisa tuttavia che il diritto di consultazione non deve essere abusato per «consultazioni di massa dei dati». Nella legge va pertanto inserita una «disposizione contro gli abusi».

6.6.1.2 Aveni diritto d'accesso

Due Cantoni (GR, ZH) non si spiegano perché il diritto d'accesso sia limitato a persone domiciliate in Svizzera:

GR fa presente che i dati potrebbero contenere anche informazioni di persone senza domicilio in Svizzera, per esempio di persone dopo la loro partenza all'estero o di frontalieri. **ZH** rimanda all'articolo 8 LPD e chiede un adattamento.

6.6.1.3 Requisiti tecnici e organizzativi in base alla LAVS

Due Cantoni (AG, TI) e un'organizzazione (Privatim) auspicano commenti supplementari sull'attuazione della LAVS.

AG e **TI** lamentano la mancanza nel rapporto esplicativo sia di informazioni sulle modalità di attuazione dei requisiti tecnici e organizzativi richiesti, ai sensi dell'articolo 153d del progetto sulla revisione della LAVS, alle banche dati che contengono il NAVS sia di indicazioni sul modo di garantire a una persona la possibilità di controllare come le autorità consultano i suoi dati.

Privatim è dello stesso parere e chiede inoltre che vengano inserite nel messaggio le relative spiegazioni.

6.6.2 Art. 11 Conservazione e distruzione dei dati

6.6.2.1 Termine di conservazione dei dati personali e modalità di cancellazione

Vari Cantoni (AG, BL, GR, SG, VS, ZH) pongono domande sull'attuazione:

per **GR**, **VS** e **ZH** non è chiaro a che cosa si riferisca la durata di conservazione di dieci anni. **ZH** chiede di regolamentare con maggiore precisione a partire da quando decorre il termine di dieci anni, a quali dati e stato dei dati si riferisce e che cosa viene esattamente cancellato alla scadenza del termine. Non ritiene chiare inoltre le modalità di gestione del set di dati nel SNI dopo un decesso. **SG** formula in sostanza le medesime domande. **GR** chiede se dopo ogni fornitura i dati esistenti vengano elaborati e cancellati e auspica un chiarimento. **BL** e **VS** propongono di cancellare dopo dieci anni non i dati delle persone attive, bensì unicamente quelli delle persone partite o decedute. **AG** fa osservare che esistono settori specializzati per i quali è importante conoscere gli indirizzi anche dopo dieci anni e cita alcuni esempi.

Un Cantone (**GR**) ritiene non opportuno definire l'aspetto della conservazione e della distruzione unicamente per il SNI e propone una regolamentazione nella LPD.

I partiti e le altre organizzazioni non si sono espressi su questo punto:

6.6.2.2 Termine di conservazione e verbali d'accesso

Alcuni Cantoni (BE, GR, TI) auspicano una conservazione più lunga dei verbali:

GR è dell'avviso che il termine dovrebbe essere al minimo di uno e al massimo di due anni, dato che la verifica dei verbali richiede tempo. **BE** chiede un'estensione del termine a cinque anni. Esiste infatti il rischio latente che i cittadini vengano messi a conoscenza troppo tardi di richieste problematiche e non possano pertanto fruire in modo adeguato del loro diritto d'accesso. **TI** chiede un termine di dieci anni alla luce della prescrizione delle pretese di risarcimento per violazioni della personalità.

6.6.2.3 Creazione dei dati

NW auspica una regola all'articolo 11 capoverso 4 in base alla quale vengano memorizzati solo i dati posteriori all'entrata in vigore di questa legge. **GR** propone all'articolo menzionato una correzione di carattere redazionale.

6.7 Sezione 6: Emolumenti e ripartizione dei costi

6.7.1 Art. 12

6.7.1.1 Modello degli emolumenti in base ai gruppi di utenti

Alcuni Cantoni (JU, NW, SH, UR) sostengono la proposta di finanziamento nella sua sostanza; la maggioranza (AG, AR, BE, BL, FR, GR, LU, NE, OW, TI, TG, VS, VD, ZG, ZH) respinge invece il modello di finanziamento e chiede adeguamenti, in particolare l'esenzione dei Cantoni dagli emolumenti (cfr. sotto).

Fra i partiti, solo il **PBD** si esprime sul modello di finanziamento proposto. Ritiene opportuna una ripartizione differenziata dei costi in base ai gruppi di utenti con una copertura dell'80 per cento finanziata dagli emolumenti.

Varie organizzazioni respingono sostanzialmente il modello di finanziamento proposto e chiedono un'esenzione dagli emolumenti (cfr. sotto) o adeguamenti al finanziamento da parte della Confederazione.

Santésuisse desume dall'analisi costo-utilità del rapporto esplicativo che solo il 35 per cento dei benefici ricadrà su terzi e propone di modificare come segue l'articolo 12 capoverso 3: [Il Consiglio federale disciplina l'importo degli emolumenti (...). Mira a coprire il «*trentacinque per cento*» dei costi della Confederazione]. Secondo il parere di **eVS/AI** il SNI è un'infrastruttura di base che giustifica un finanziamento da parte della Confederazione. Una partecipazione ai costi da parte degli uffici di esecuzione non è da ritenersi opportuna alla luce delle modeste spese di esercizio previste. **Swico** respinge il modello di finanziamento reputando il SNI una forma di concorrenza alle soluzioni proposte da privati (p. es. local.ch).

6.7.1.2 Esenzione (parziale) dei Cantoni dagli emolumenti / ulteriori adeguamenti e domande

Gran parte dei Cantoni è del parere che i Cantoni debbano essere esentati dal versamento di un emolumento, in quanto assumono fra l'altro in particolare compiti di gestione dei dati (AG, BE, BL, FR, LU, TI, TG, VS, ZG):

AR, BE, BL, FR, TI, TG e **ZG** motivano la richiesta di esenzione dagli emolumenti con il fatto che i Cantoni sono coinvolti nella fornitura dei dati all'UST e, come i Comuni, contribuiscono a garantire la qualità dei dati (di analogo parere **VS**). **ZH** e **LU** chiedono in modo differenziato che i Cantoni in cui gli organi cantonali si occupano della fornitura dei dati siano esentati dagli emolumenti. **LU** chiede l'esenzione anche per altri organi che forniscono dati secondo l'articolo 4 capoverso 2. Anche **OW** e **SO** sottolineano il contributo dei Cantoni alla gestione dei dati. **ZG** chiede di completare l'articolo 12 capoverso 1 come segue: «*Sono esentate dal versamento dell'emolumento (...) le unità delle amministrazioni cantonali e comunali*». **TG** propone la seguente formulazione: «*Sono esentate dal versamento dell'emolumento (...) le autorità dei Cantoni e le unità delle amministrazioni comunali*».

Vari Cantoni (AG, AR, BL, GR, NE, SO, TI, ZG, ZH) forniscono ulteriori motivazioni per un adeguamento al modello degli emolumenti. Due sollevano domande di fondo e strategiche sul finanziamento nell'e-government (AG, SO). Altri fanno riferimento a possibili oneri futuri (NE, TI), all'esecuzione del diritto federale (BL, NE, ZH) o alla prevista ripartizione dei benefici (AG, GR, ZG, ZH)

SO solleva un aspetto fondamentale, quello cioè dell'opportunità di riscuotere emolumenti per un servizio di base. **AG** vede una contraddizione con i principi della strategia digitale della Confederazione. **TI** fa presente che la possibilità di adottare ulteriori misure a garanzia della qualità potrebbe generare oneri supplementari per il Cantone. **NE** fa riferimento alla possibilità che in futuro si discuta di una fornitura mensile dei dati. In tal caso la Confederazione dovrebbe tenere conto di costi supplementari. **BL** è del parere che gli organi cantonali incaricati di attuare il diritto federale non debbano sostenere costi di utilizzo, in quanto i benefici del «registro federale degli indirizzi» si ripercuotono direttamente nei settori in cui i Cantoni operano con risorse della Confederazione. **NE** spiega come la maggior parte degli organi cantonali che hanno bisogno di consultare indirizzi al di fuori del proprio Cantone svolge compiti di diritto federale e cita come esempio il registro fondiario. **ZH** menziona in proposito gli uffici del registro di commercio e i tribunali con riferimento alla ORC²² e al progetto di modifica del Codice delle obbligazioni nell'ambito del diritto del registro di commercio, che prevede accessi esenti da emolumenti e notifiche. **ZG** e **GR** sottolineano che a beneficiare del SNI è soprattutto la Confederazione. Pertanto è giustificato che assuma più del 20 per cento dei costi non coperti da terzi o che ne assuma con essi l'integralità. **ZG** fa inoltre presente la limitata copertura dei costi derivante dal contributo dei Cantoni agli emolumenti. Secondo **AG** non è invece condivisibile il motivo per cui si presume che i Cantoni abbiano pochi aventi diritto. **ZH** ritiene dubbia l'esenzione dagli emolumenti dell'amministrazione centrale della Confederazione, in quanto questa beneficerebbe del SNI al pari delle altre amministrazioni. Ciò comporterebbe maggiori oneri per i Cantoni e sarebbe in contraddizione con il principio della verità dei costi. **OW** è del parere che il finanziamento dovrebbe essere assunto in misura maggiore dalla Confederazione e da terzi.

Alcuni Cantoni (BL, VD, VS) lamentano la mancanza di chiarezza nelle ripercussioni del modello di finanziamento sui Cantoni:

VD è dell'avviso che il modello di finanziamento comporti un onere eccessivo per i Cantoni e sia difficilmente prevedibile, in quanto dipendente dall'utilizzo del sistema da parte di terzi. **VS** ritiene che non siano stati presentati elementi sufficienti a favore di un finanziamento da parte dei Cantoni. **BL** chiede se l'emolumento di base sia previsto per persona ricercata o per unità amministrativa e se sia inclusa la partecipazione a sedex.

6.7.1.3 Particolarità dei Cantoni urbani / organizzazione dei Cantoni

BS fa presente che il Comune politico della città di Basilea non dispone di proprie autorità comunali e che pertanto i compiti della città vengono assunti dal Cantone. È pertanto del parere che questo particolare scenario vada preso in considerazione. L'articolo 12 capoverso 1 LSI non dovrebbe determinare per la città di Basilea l'obbligo di pagare gli emolumenti. **GE** sottolinea la particolarità cantonale, che prevede la gestione degli indirizzi in un sistema centrale dell'Ufficio cantonale della popolazione e della migrazione e non a livello di Comuni.

²² RS 221.211. ZH rimanda concretamente all'articolo 157 capoversi 1 e 2, agli articoli 24a e 24b e all'articolo 928a capoverso 3 del progetto del 15 aprile 2015 sulla modifica del Codice delle obbligazioni nell'ambito del diritto del registro di commercio (FF 2015, 2893).

AR è del parere che il previsto modello degli emolumenti comporti una disparità di trattamento dei Cantoni a seconda che la riscossione delle imposte venga effettuata tramite i Comuni o dai Cantoni.

6.7.1.4 Esenzione dalle imposte per città e Comuni / indennizzo finanziario

Alcuni Cantoni sostengono esplicitamente l'esenzione dei Comuni dagli emolumenti (AG, BS, JU, ZH). Implicitamente sono dello stesso parere anche i Cantoni che chiedono di essere esentati dagli emolumenti per via del loro contributo alla gestione dei dati (cfr. sotto).

L'**ASSA** ritiene indispensabile l'esenzione dagli emolumenti di Comuni e città i cui servizi degli abitanti gestiscono il registro delle fonti.

Un Cantone (FR) e due organizzazioni a livello comunale chiedono un indennizzo finanziario per i fornitori di dati nel quadro della procedura di rettifica.

FR fa presente che a lungo termine il SNI determinerà una riduzione delle richieste di indirizzi presso i Comuni, ma che all'inizio si dovrà prevedere un onere di lavoro supplementare dovuto alla rettifica dei dati. Ritiene che i costi non vadano sottovalutati, ragion per cui la procedura di rettifica va cofinanziata dalla Confederazione.

L'**ASSA** critica il fatto che l'articolo 12 capoverso 3 tenga conto unicamente della copertura dei costi della Confederazione, ma non di quella degli oneri organizzativi e tecnici dei Comuni. Chiede pertanto l'inserimento di una nuova disposizione che preveda l'indennizzo dei servizi degli abitanti a livello di ordinanza. I servizi degli abitanti vanno coinvolti nella riscossione degli emolumenti se gli indirizzi vengono trasmessi a pagamento a istituzioni di diritto pubblico o a privati con finalità lucrative. I servizi degli abitanti vanno indennizzati per oneri supplementari in relazione al SNI. L'**UCS** appoggia la richiesta dell'**ASSA** di recepire questa disposizione nella legge. L'**ACS** chiede che il maggiore onere per i Comuni vada valutato in modo realistico e che siano creati rispettivi meccanismi di compensazione.

6.7.1.5 Esenzione dagli emolumenti di terzi con mandato legale / parità di trattamento

Anche le organizzazioni chiedono l'esenzione dagli emolumenti, facendo riferimento al proprio mandato legale (Fondazione istituto collettore LPP) o alle disposizioni della LPGA (curafutura, Santésuisse). Alcune sottolineano la disparità di trattamento di determinati attori (CP, eAVS/AI, LPP).

La **Fondazione istituto collettore LPP** fa presente, riferendosi alla legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)²³ che pur non appartenendo alle amministrazioni della Confederazione assume particolari compiti di diritto pubblico, ragion per cui andrebbe esaminata una sua esenzione dall'emolumento d'utilizzo. **Santésuisse** e **curafutura** rilevano una contraddizione fra la LSI e l'articolo 32 LPGA, in base al quale gli assicuratori malattia sono autorizzati ad acquisire gratuitamente presso i Comuni le informazioni in adempimento ai compiti attribuiti loro dalla legge. Gli assicuratori malattia devono pertanto ricevere gratuitamente i dati del SNI nel quadro della LAMal. Il **CP** ed **eAVS/AI** chiedono che le casse cantonali e le casse delle associazioni fruiscano delle stesse condizioni di utilizzo del SNI. Anche il **Fondo di garanzia LPP** affronta questo tema.

²³ RS **831.40**. Riferimento all'articolo 60 capoverso 2, 2bis und 5 e all'articolo 60a LPP.

6.7.1.6 Emolumento d'utilizzo in relazione agli indirizzi registrati e alternative

Alcuni Cantoni (FR, TI, ZH) sono dell'avviso che la formulazione all'articolo 12 capoverso 2 sull'emolumento d'utilizzo proporzionale al numero di indirizzi registrati nei loro sistemi d'informazione non sia chiara:

FR vede un rischio per la copertura dei costi. **ZH** propone un emolumento d'utilizzo in base al numero degli indirizzi elaborati a fini di consultazione o confronto (idem **TI**).

Anche alcune organizzazioni (Fondo di garanzia LPP, eAVS/AV, Santésuisse) ritengono che la disposizione non sia chiara:

secondo il **Fondo di garanzia LPP** sarebbe più trasparente fatturare in base alle consultazioni nonostante l'onere tecnico dovuto al rilevamento. **eAHV/IV** rimanda alle problematiche concrete nel primo pilastro. Fa presente che la riscossione forfettaria di emolumenti per indirizzo gestito non tiene conto delle effettive esigenze di aggiornamento degli indirizzi delle persone. I costi di utilizzo non corrisponderebbero pertanto ai benefici reali. Per **Santésuisse** non è chiaro quale sia il valore di misura per l'emolumento ai sensi dell'articolo 12 capoverso 2 e auspica maggiori precisazioni.

7 Consultazione

In base all'articolo 9 della legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione²⁴ sono accessibili al pubblico la documentazione, scaduto il termine per rispondere, i pareri pervenuti e il rapporto sui risultati della consultazione dopo che il Consiglio federale che l'ha indetta ne ha preso atto. Questi documenti sono consultabili in forma elettronica sul sito Internet della Cancelleria federale.

²⁴ RS 172.061

7.1 Elenco dei partecipanti

Cantoni

AG	Argovia
AI	Appenzello Interno
AR	Appenzello Esterno
BE	Berna
BL	Basilea-Campagna
BS	Basilea-Città
FR	Friburgo
GE	Ginevra
GL	Glarona
GR	Grigioni
JU	Giura
LU	Lucerna
NE	Neuchâtel
NW	Nidvaldo
OW	Obvaldo
SG	San Gallo
SH	Sciaffusa
SO	Soletta
TG	Turgovia
TI	Ticino
UR	Uri
VD	Vaud
VS	Vallese
ZG	Zugo
ZH	Zurigo

Partiti politici

PBD	Partito borghese democratico
PPD	Partito Popolare Democratico
PLR	PLR. I Liberali Radicali

PS Partito Socialista Svizzero
UDC Unione Democratica di Centro

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

ACS Associazione dei Comuni Svizzeri
UCS Unione delle città svizzere

Associazioni mantello nazionali dell'economia

usam Unione svizzera delle arti e mestieri

Altri interessati

eGov-Schweiz Associazione eGov-Schweiz
ASSA Associazione svizzera dei servizi agli abitanti
Privatim Conferenza degli incaricati svizzeri della protezione dei dati
Posta Posta CH SA
Santésuisse Santésuisse
- Fondo di Garanzia LPP
- Fondazione istituto collettore LPP
eAVS/AI Associazione eAVS/AI

Organizzazioni non invitate

Cortailod Commune de Cortailod
ASIP Association Suisse des Institutions de Prévoyance
FSP Federazione svizzera dei patriziati
Creditreform Associazione Svizzera Creditreform
BKW BKW Energie AG
CP Centre Patronal
curafutura Gli assicuratori-malattia innovativi
Grundrechte.ch dirittifondamentali.ch
H+ Gli Ospedali Svizzeri
APF Associazione Svizzera proprietari Fondiari
- Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera
SKS Stiftung für Konsumentenschutz
Swico Swico
VZGV Verein Zürcher Gemeindeschreiber und Verwaltungsfachleute

Rinunciano a prendere posizione

- Unione svizzera degli imprenditori
- Cantone Svitto

7.2 Elenco delle sedute supplementari

AR	Appenzello Esterno
GR	Grigioni
TI	Ticino
VD	Vaud
CVP	Partito Popolare Democratico PPD
FDP	PLR. I Liberali Radicali
ACS	Associazione dei Comuni Svizzeri
ASSA	Associazione svizzera dei servizi agli abitanti
usam	Unione svizzera delle arti e mestieri
Privatim	Conferenza degli incaricati svizzeri della protezione dei dati
CP	Centre Patronal
APF	Associazione Svizzera proprietari Fondiari
SKS	Stiftung für Konsumentenschutz
Swico	Swico
Rappresentati dall'ASSA	
UCS	Unione delle città svizzere

Verbale delle sedute supplementari

Verbale dei risultati della discussione dell'UST sul P-LSI del 20 aprile 2020 Cantone Appenzello Esterno

Temi

- Riferimento costituzionale
- NAVS
- Verbalizzazione delle consultazioni
- Dati gestiti
- Rettifica dei dati
- Sicurezza dei dati
- Emolumenti

Risultato

Il Cantone AR fa presente che la prevista istituzione del servizio nazionale degli indirizzi risponde a un'esigenza dell'amministrazione. Rileva tuttavia la necessità di considerare nella giusta misura anche gli aspetti legati alla protezione dei dati. In un sistema federalista è importante spiegare chiaramente ai Cantoni il motivo per cui la Confederazione intende assumere nuove competenze. Il parere fa riferimento a varie tematiche che nella fase attuale non consentono valutazioni definitive a causa di interdipendenze con altre attività o dell'assenza di concrete modalità di attuazione. Ciò riguarda in particolare il rapporto fra LSI e LAVS, che al momento attuale non può essere analizzato in modo più approfondito non essendosi ancora concluso il dibattito parlamentare sulla revisione della LAVS. AR accoglie favorevolmente il coinvolgimento dei Cantoni in sede di concretizzazione degli aspetti tecnici riguardanti l'organizzazione del progetto.

L'UST rileva che la procedura di concessione dei diritti d'accesso è definita nelle disposizioni esecutive. Precisa che nel messaggio le competenze potranno essere spiegate più specificamente e che sarà inoltre possibile illustrare con maggiori dettagli sia le misure di sicurezza previste per la verbalizzazione sia le modalità con le quali le persone possono far valere il loro diritto alla rettifica dei dati.

Il Cantone AR comprende, sulla base dei commenti supplementari forniti nel corso della discussione, il motivo per cui il SNI riporta anche l'anno di nascita e il sesso. È stato anche possibile chiarire che il SNI non compromette la funzione del NAVS. Il parere del Cantone AR va inserito nel quadro della discussione di fondo sull'utilizzo del NAVS come identificatore di persona in Svizzera, condotta nel quadro della revisione della LAVS. Il Cantone fa riferimento alle preoccupazioni espresse in merito a un utilizzo del NAVS su vasta scala.

L'UST è consapevole che vi siano scenari in cui l'utilizzo del SNI per espletare un medesimo compito amministrativo non comporti emolumenti in tutti i Cantoni, dato che la ripartizione delle attività con i Comuni è regolamentata in modo diverso da un Cantone all'altro. L'ipotesi di un utilizzo sporadico del SNI da parte dei Comuni andrebbe esaminata dal punto di vista del Cantone. L'UST prende nota di questo punto.

Verbale dei risultati della discussione dell'UST sul P-LSI del 30.04.2020 Cantone dei Grigioni

Temi

- Dati consultabili
- Rettifica dei dati
- Qualità dei dati
- NAVS
- Blocco dell'accesso
- Rapporto LSI / LPD
- Controllo dell'utilizzo
- Diritto d'accesso
- Finanziamento

Risultato

Il Cantone GR sottolinea le considerazioni formulate nel parere sulla forma da conferire al servizio previsto per ottenerne la massima utilità in termini sia di possibilità di consultazione sia di attualità dei dati consultabili. Illustra inoltre l'importanza del luogo della partenza come risultato della ricerca. L'UST prende nota di questo aspetto, affermando che sarà approfondito. In merito all'attualità dei dati, il Cantone dei Grigioni si chiede se un sistema i cui dati sono aggiornati trimestralmente possa soddisfare le esigenze di qualità di un servizio amministrativo. In sede di valutazione di possibili alternative rileva una conflittualità di obiettivi, dovuta al fatto che l'aggiornamento dei dati comporta anche un onere maggiore per il Cantone. Tecnicamente sarebbe tuttavia fattibile.

Il Cantone GR illustra le modalità di applicazione di singole disposizioni a livello cantonale e quali conclusioni si possono trarre per il SNI in relazione alla gestione dei blocchi dei dati e del controllo del comportamento di utilizzo sulla base della verbalizzazione. L'UST prende nota di questi punti e li approfondirà durante la successiva elaborazione del progetto.

Al momento attuale non è possibile analizzare in modo più approfondito il rapporto fra LSI e LAVS non essendosi ancora concluso il dibattito parlamentare sulla revisione della LAVS. Il Cantone GR conferma la necessità di chiarire anche le condizioni d'accesso di organi intercomunali e intercantionali in vista di una collaborazione trasversale fra le autorità nell'ambito dell'e-government.

Varie osservazioni nel parere del Cantone GR riguardano il rapporto fra LSI e LPD. L'UST fa presente che la LSI può prevedere regole più restrittive per la protezione dei dati rispetto alla LPD. Precisa che i commenti sui termini di conservazione e sulla distruzione dei dati possono essere concretizzati nel messaggio. Il Cantone GR propone di spiegare in modo più preciso la disposizione concernente gli obblighi degli utenti in relazione alla trasmissione dei dati in accordo con la LPD. L'UST prende nota di questo punto. Un altro aspetto riguarda la limitazione del diritto d'accesso a persone domiciliate in Svizzera.

L'UST presenta il modello di finanziamento proposto e fa presente che l'emolumento previsto per i Cantoni serve a coprire in particolare anche i costi di gestione degli accessi e delle autorizzazioni. Il Cantone GR sottolinea a questo proposito che obiettivo dell'emolumento di base è creare un rapporto adeguato fra onere amministrativo e copertura dei costi.

Verbale dei risultati della discussione dell'UST sul P-LSI del 05.06.2020

Cantone Ticino

Temi

- NAVS
- Legge sulla statistica
- Qualità dei dati
- Benefici del servizio
- Finanziamento

Risultato

Il Cantone TI ribadisce innanzitutto le criticità sollevate nel proprio parere del 13 novembre 2019 relativo alla procedura di consultazione della LSI. In particolare pone l'accento sull'utilizzo sistematico del NAVS, che a suo avviso non può essere giustificato poiché

richiederebbe un nesso interno, vale a dire un rapporto di necessità tra il suo utilizzo e l'adempimento del compito legale dell'autorità. L'UST spiega che il P-LSI presuppone l'uso sistematico del NAVS, ma non lo motiva.

L'UST spiega il rapporto tra la LSI e la LArRa. Il Cantone TI prende atto che dal punto di vista giuridico non cambierà nulla nella normativa esistente.

Il Cantone TI, pur riconoscendo la bontà dell'idea di principio sull'utilità di un servizio nazionale a uso amministrativo, ritiene lacunose le modalità con le quali verrebbe messo in atto. Fa riferimento in special modo alla natura statistica dei dati e al fatto che non verrebbero aggiornati se non con l'invio alla statistica (quindi ogni 3 mesi). L'UST considera la questione dell'aggiornamento dei dati nell'ottica di diversi possibili utilizzi.

Il Cantone TI si interroga inoltre sulla necessità di raccogliere e registrare gli identificatori EGID e EWID, i quali permetterebbero la geolocalizzazione. Lo stesso vale per la data di nascita e il sesso dal momento che il SNI è inteso fungere solo da motore di ricerca per l'indirizzo. L'UST prende nota dei singoli punti che possono essere specificati nel messaggio o a livello di ordinanza, come ad esempio la ricerca secondo criteri geografici.

Il Cantone TI ritiene iniqua la chiave di ripartizione dei costi dal momento che i Comuni avrebbero un accesso gratuito mentre i Cantoni no, pur contribuendo all'elaborazione e alla fornitura dei dati. L'UST presenta il modello di finanziamento proposto e fa presente che l'emolumento previsto per i Cantoni serve a coprire in particolare anche i costi di gestione degli accessi e delle autorizzazioni. Il Cantone fa presente che i Cantoni partecipano in misura diversa alla fornitura dei dati.

Verbale dei risultati della discussione dell'UST sul P-LSI del 04.06.2020 Cantone di Vaud

Temi

- Diritto di accesso / controllo dell'utilizzo / sanzioni
- Elaborazione dei dati all'estero
- Portata delle caratteristiche / ulteriori fonti di dati
- Qualità dei dati
- Finanziamento

Risultato

Il parere del Cantone VD deve essere compreso in un più ampio contesto di trasformazione digitale dell'amministrazione nel quadro della strategia digitale del Cantone. Il Cantone VD e l'UST rilevano a tutt'oggi l'assenza di una regolamentazione nazionale che disciplini in dettaglio la gestione elettronica dei dati e le rispettive responsabilità a livello federale.

Il Cantone VD sottolinea le considerazioni espresse nel parere sulla compatibilità della LSI con la legislazione cantonale. Queste considerazioni riguardano la regolamentazione delle possibilità di accesso ai dati nel registro cantonale delle referenze, e, in particolare, le informazioni individuali fra cui l'appartenenza a un'economia domestica o il collocamento in un penitenziario [stabilimento speciale]. Un secondo aspetto concerne l'accesso per i gruppi di utenti di terzi con mandato legale. Secondo l'UST, è necessario operare una distinzione fra dati gestiti e pubblicati. L'attuazione delle possibilità di consultazione potrà essere descritta più dettagliatamente e la questione della compatibilità esaminata in modo più

approfondito durante la successiva elaborazione del progetto. Quanto agli aspetti che, secondo il Cantone VD, andrebbero disciplinati a livello di legge, saranno valutati sotto il profilo giuridico.

Il Cantone VD illustra le sue considerazioni sull'attuazione del diritto d'accesso e sottolinea l'importanza centrale del controllo dell'utilizzo e delle sanzioni in caso di abusi, in particolare sul piano della realizzazione e delle competenze in materia. L'UST prende atto di questo punto e dichiara che i relativi aspetti saranno regolamentati a livello di ordinanza.

Ulteriori punti oggetto della discussione vertono sull'accesso ai dati dall'estero, la possibilità di estendere il catalogo delle caratteristiche utilizzando altri fonti di dati e il finanziamento del servizio. L'UST prende nota del primo punto. Precisa che i commenti sulle possibilità o meno di elaborare dati dall'estero possono essere completati. L'UST precisa che il catalogo delle caratteristiche previste dalla LSI è esaustivo. I dati gestiti e pubblicati non dipendono dalle fonti dalle quali sono estratti. L'UST espone le riflessioni alla base del modello di finanziamento.

Verbale dei risultati della discussione dell'UST sul P-LSI del 01.05.2020

PPD

Tem

- Onere per i Comuni / valutazione degli attori specializzati
- Collegamento con la LAVS

Risultato

Il PPD non si oppone fundamentalmente all'istituzione di un SNI. La legge e il messaggio approvato dal Consiglio federale saranno determinanti per la valutazione del progetto. Il PPD ritiene essenziale che il federalismo venga garantito e che il progetto non comporti uno spostamento delle attuali competenze. L'UST fa presente che il settore della notificazione è di competenza dei Comuni e che il progetto non apporta alcuna modifica alla ripartizione delle competenze.

Il PPD ritiene che in sede di valutazione sia altrettanto importante un'analisi definitiva di costi e benefici del servizio nazionale degli indirizzi da parte delle associazioni a livello di Comuni. Attribuisce grande rilievo alla valutazione dell'associazione specializzata dei servizi degli abitanti. Fa presente che onere e benefici dipendono anche dal modo in cui la soluzione viene configurata (versione di base e successivi aggiornamenti). In base al progetto attuale vengono definite a livello di ordinanza ulteriori possibili fonti di dati e la procedura di rettifica dei dati. Le amministrazioni interessate sono coinvolte in sede di definizione e le fonti di dati stabilite a livello di legge.

Verbale dei risultati della discussione dell'UST sul P-LSI del 18.05.2020

PLR

Tem

- Esigenza e principio di sussidiarietà
- Benefici

- Principio once only
- Terzi con mandato di utenti
- Qualità dei dati

Risultato

Il parere del PLR va inserito nella discussione sui benefici del servizio, in particolare alla luce del principio di sussidiarietà. Il PLR chiede in base a quale principio il compito di istituire un servizio nazionale degli indirizzi sia attribuito alla Confederazione, anche nell'ottica di una partecipazione, come utenti, di terzi con mandato legale. In relazione alla forma di attuazione il PLR ritiene che, trattandosi di un servizio istituito dalla Confederazione, vadano considerati anche i presupposti a livello di Comuni e Cantoni per ottenere l'auspicato miglioramento dell'efficienza. Un altro punto centrale del parere riguarda il rapporto costi/benefici del servizio, che deve risultare per lo meno neutro non solo a livello dello Stato, ma anche a tutti i livelli federali.

L'UST prende nota dei seguenti punti per le ulteriori riflessioni sul progetto. Fa presente che onere e benefici dipendono anche dal modo in cui la soluzione viene configurata (versione di base e successivi aggiornamenti). In base al progetto attuale vengono definite a livello di ordinanza ulteriori possibili fonti di dati e la procedura di rettifica dei dati. L'UST esamina le diverse possibilità di attuazione anche nell'ottica delle ripercussioni su Cantoni e Comuni. In merito alla qualità dei dati, il PLR è favorevole a una soluzione che preveda dati per quanto possibile aggiornati.

La domanda su quali dati possano essere riutilizzati per istituire il servizio è in relazione con il principio once only. Il PLR fa presente che il rapporto esplicativo su questo punto (cifra 1.4. pagina 10) non è chiaro. In particolare non sono definiti né le condizioni di attuazione del principio once only né l'organo deputato a decidere uno sviluppo dell'infrastruttura del SNI in un'ottica once only, vale a dire l'amministrazione o il legislatore. L'UST prende nota di questo punto per precisarlo.

Dalla discussione è emersa inoltre la necessità di chiarire quali organi possano fruire del servizio e in base a quali requisiti legali e l'esclusione di un suo utilizzo nell'ambito dell'economia privata.

Verbale dei risultati della discussione dell'UST sul P-LSI del 08.06.2020

Associazione svizzera dei servizi agli abitanti (ASSA)

Associazione dei Comuni Svizzeri

Temi

- Legge nazionale sui sistemi di notifica e registro degli abitanti
- Posizione nei confronti della LSI
- Costituzionalità
- Approccio risolutivo e onere
- Competenze
- Dati consultabili
- Blocco dei dati
- NAVS
- Indennizzo
- Coinvolgimento dei Comuni

- Possibilità di consultazione
- Gruppi di utenti

Risultato

La richiesta dell'ASSA a favore di una legge federale sui sistemi di notifica degli abitanti e di un registro federale degli abitanti con riferimento costituzionale va interpretata alla luce delle differenze cantonali nel settore della notificazione e di un bisogno di unitarietà. L'UST e l'UFG rilevano che questo aspetto da un lato andrebbe affrontato da Comuni e Cantoni in base al principio di sussidiarietà ed esaminato al di fuori del progetto e dall'altro comporterebbe implicazioni nell'attuazione del SNI. L'Associazione dei Comuni condivide questa valutazione.

L'ASSA e l'Associazione dei Comuni confermano l'esigenza di un servizio degli indirizzi a livello nazionale da parte dell'amministrazione. Entrambe sostengono l'istituzione di un servizio degli indirizzi, in linea di massima distinto da un registro degli abitanti, senza tuttavia farla necessariamente dipendere dall'introduzione di una legge federale sui sistemi di notifica. Sia l'ASSA sia l'Associazione dei Comuni fanno riferimento a quanto espresso circa la necessità di chiarire vari aspetti, differenziando e illustrando in particolare le ripercussioni sui Comuni. L'UST prende nota di questo punto e lo approfondirà durante la successiva elaborazione del progetto. Le ripercussioni sui Comuni dipendono dalla scelta dell'approccio risolutivo. La disponibilità di dati che corrispondono allo stato del registro degli abitanti dei Comuni potrebbe ridurre l'onere per l'elaborazione dei riscontri e nel contempo aumentare notevolmente la rappresentatività del SNI. L'ASSA reputa indispensabile l'utilizzo di dati più aggiornati.

Per contenere per quanto possibile l'onere dei Comuni ritiene necessario chiarire in modo più approfondito se e di quali riscontri hanno bisogno. Sottolinea inoltre i problemi spesso legati allo storico dei dati e propone pertanto di creare un registro degli indirizzi semplice e senza storicizzazione.

L'ASSA illustra le modalità di applicazione di singole disposizioni a livello cantonale e quali conclusioni si possono trarre per il SNI in relazione alla gestione dei blocchi dei dati e delle condizioni per la ricerca con il NAVS. L'UST prende nota di questi punti e li approfondirà durante la successiva elaborazione del progetto.

Altre osservazioni nel parere dell'ASSA riguardano il chiarimento della proprietà dei dati, la gestione dei blocchi dei dati, la portata delle possibilità di consultazione e la motivazione dei dati gestiti nonché ulteriori commenti sull'utilizzo del NAVS nel contesto del SNI. I commenti riguardanti le competenze, fra l'altro per la concessione dei diritti d'accesso e la motivazione sui dati gestiti e consultabili possono essere precisati nel messaggio. L'UST prende nota delle indicazioni dell'ASSA sulla gestione dei blocchi dei dati esistenti e sull'attuazione della consultazione retroattiva e approfondirà questi punti durante la successiva elaborazione del progetto. Ulteriori aspetti dell'attuazione saranno definiti a livello di ordinanza, in particolare la procedura di rettifica dei dati o di concessione dei diritti d'accesso. Il ruolo dei Comuni andrà precisato. ASSA, Associazione dei Comuni e UST concordano con la necessità di approfondire in un secondo tempo l'aspetto di un indennizzo dei Comuni nel contesto del SNI.

ASSA e Associazione dei Comuni ritengono di importanza centrale un coinvolgimento comunale nella configurazione del servizio per sviluppare una soluzione accettabile e sono in

linea di massima pronti a dare il loro contributo. L'UST saluta favorevolmente la collaborazione.

Verbale dei risultati della discussione dell'UST sul P-LSI del 03.04.2020

Unione svizzera delle arti e mestieri

Temi

- Accesso al SNI richiesto dal settore economico
- Ripercussioni della protezione dei dati (in generale) sulla gestione dei rischi nelle operazioni commerciali.
- Presentazione del parere sulla LSI

Risultato

L'UST fa presente che non è prevista un'apertura del servizio all'economia privata. L'elemento centrale del progetto è la messa a disposizione di un servizio che possa essere utilizzato per l'adempimento di compiti amministrativi definiti per legge.

Il parere dell'usam va inteso in un contesto più ampio di problematiche esistenti dal punto di vista del settore economico. In sostanza la discussione verte sul modo in cui le imprese possono identificare con certezza i loro partner commerciali e verificarne l'affidabilità alla luce di nuovi requisiti sulla protezione dei dati e delle rispettive limitazioni nell'effettuare le verifiche di solvibilità. La richiesta di un accesso per il settore economico non punta pertanto a consentire alle imprese di acquisire indirizzi di privati tramite il SNI. Nel suo parere l'usam intende piuttosto sottolineare che per ridurre i rischi in ambito commerciale gli operatori economici hanno bisogno di accedere a informazioni e che queste non devono essere appannaggio unico dello Stato. Pertanto è interessata alle possibilità di identificare con sicurezza un partner contrattuale.

L'usam non si oppone in linea di massima all'istituzione di un SNI nel contesto dell'amministrazione, tenuto anche conto del fatto, come spiegato dall'UST, che un ampliamento della cerchia degli interessati richiede una modifica costituzionale.

Dopo aver preso atto del rapporto sui risultati, per l'usam anche i benefici che i Cantoni potrebbero trarre da un servizio nazionale degli indirizzi sono importanti ai fini della valutazione del progetto.

Verbale dei risultati della discussione dell'UST sul P-LSI del 02.06.2020

Privatim

Temi

- Costituzionalità
- NAVS
- Dati gestiti
- Proprietà dei dati / diritti d'accesso
- Sicurezza dei dati

Risultato

L'UST e Privatim condividono l'opinione secondo cui spetti al legislatore valutare la presenza di un riferimento costituzionale per l'istituzione del SNI. L'UST spiega il rapporto tra la LSI e la LArRa. Per Privatim i commenti supplementari sono condivisibili.

Il parere di Privatim va inteso essenzialmente in relazione al collegamento fra LSI e LAVS. Privatim ritiene sfavorevole il momento scelto per presentare il progetto. Singoli aspetti della risposta alla procedura di consultazione potranno essere valutati in via definitiva solo una volta conclusa la revisione della LAVS. Fra questi la consultazione tramite il NAVS, l'ammissibilità di ricerche da parte di collaboratori che non hanno bisogno del NAVS per espletare compiti legali, ma unicamente per rendere possibile l'accesso alla banca dati (art. 153d lett. a P-LAVS) e la sicurezza dei dati.

In riferimento all'ulteriore definizione delle regole sulla concessione dei diritti d'accesso, Privatim raccomanda di coinvolgere i responsabili cantonali della protezione dei dati. Lo stesso dicasi per il controllo dell'utilizzo, tema sul quale gli organi cantonali possono apportare esperienze di diverse varianti di attuazione. L'UST prende nota di questo punto.

Verbale dei risultati della discussione dell'UST sul P-LSI del 20.04.2020

Centre Patronal

Temi

- Sviluppo della digitalizzazione
- NAVS
- Modello di finanziamento

Risultato

Il parere del Centre Patronal sul progetto della LSI da un lato va inserito nel contesto più ampio della sua posizione sugli aspetti sociopolitici nell'ambito della digitalizzazione e dall'altro riflette il punto di vista pratico di un'organizzazione con una propria cassa di compensazione.

Il rifiuto espresso nel parere poggia sull'ipotesi di eventuali futuri tentativi di ampliare il servizio. Il Centre Patronal fa presente nel suo parere la necessità di evitare in primo luogo un utilizzo su larga scala di dati personali, che i cittadini non condividerebbero.

L'UST osserva che la consultazione tramite il NAVS contribuisce alla protezione dei dati essendo limitata a persone il cui NAVS è noto all'organo che effettua la ricerca. Il Centre Patronal fa notare che il suo parere sulla LSI è coerente a quello che ha espresso sulla LAVS. Si rinuncia a proseguire la discussione sul rapporto fra LSI e LAVS non essendosi ancora concluso il dibattito parlamentare sulla revisione della LAVS.

Il Centre Patronal comprende, sulla base degli ulteriori commenti forniti, il motivo per cui il SNI debba prevedere anche una ricerca secondo criteri geografici e che questa possibilità rimarrà limitata a pochi organi legittimati dal loro mandato legale.

Fondamentalmente non si oppone all'istituzione di un SNI. La principale richiesta del Centre Patronal è la garanzia di parità di trattamento nell'utilizzo del servizio da parte di organizzazioni in concorrenza fra loro, in relazione all'applicazione del citato modello degli emolumenti a casse pubbliche e private. L'UST prende nota di questo punto.

Verbale dei risultati della discussione dell'UST sul P-LSI del 18.05.2020 Associazione svizzera dei proprietari fondiari (APF)

Temi

- NAVS
- Dati EGID / EWID
- Ricerca secondo criteri geografici
- Costituzionalità

Risultato

Il parere dell'APF fa riferimento in molte parti alla revisione della LAVS in relazione all'utilizzo sistematico del NAVS da parte delle autorità. L'APF conferma la sua posizione in merito (contraria all'uso del NAVS come identificatore di persona). Si rinuncia tuttavia a proseguire la discussione sul rapporto fra LSI e LAVS non essendosi ancora concluso il dibattito parlamentare sulla revisione della LAVS. L'APF propone di illustrare con maggiore chiarezza nei commenti sulla LSI quali vantaggi apporterebbe una soluzione che utilizza il NAVS rispetto a una che non lo contempla (p. es. consultazione con cognomi e nomi). L'UST prende nota di questo punto.

L'UST illustra il motivo per cui nel SNI vengano riportati anche EGID ed EWID. Le caratteristiche sono in relazione con la ricerca secondo criteri geografici e rilevanti per la qualità dei dati. L'APF fa presente che le limitazioni alla ricerca secondo criteri geografici e il previsto utilizzo del NAVS come identificatore di persona costituiscono i punti centrali del parere. L'APF comprende, prendendo atto degli ulteriori commenti forniti, il motivo per cui il SNI debba prevedere anche una ricerca secondo criteri geografici e che questa possibilità rimarrà limitata a pochi organi legittimati dal loro mandato legale. L'UST osserva che gli aspetti citati possono essere precisati nel messaggio.

Oltre a quanto espresso nel parere, l'APF fa riferimento alla costituzionalità e accoglie con favore la prevista precisazione nella motivazione.

Verbale dei risultati della discussione dell'UST sul P-LSI del 04.05.2020 Swico

Temi

- NAVS
- Economia privata
- Onere / vantaggi

Risultato

Swico conferma la valutazione espressa nel parere, secondo cui la necessità di utilizzare il NAVS nel caso del servizio nazionale degli indirizzi non sia pertinente e vada respinta. L'UST fa riferimento al fatto che il rapporto fra LSI e LAVS può essere concretizzato dopo la revisione della LAVS.

Per quanto riguarda gli aspetti del finanziamento e della supposta concorrenza dell'economia privata, l'UST fa presente che il progetto si focalizza sulla messa a disposizione di un servizio da utilizzare per l'espletamento di compiti amministrativi definiti per legge e non su

una prestazione di mercato. Il fatto che l'utilizzo di questo servizio da parte dell'economia privata non sia previsto verrà spiegato con maggiore chiarezza nel prosieguo dei lavori.

Il rapporto onere-vantaggi del servizio degli indirizzi va valutato secondo Swico alla luce dell'investimento necessario a garantire la qualità dei dati.

Verbale dei risultati della discussione dell'UST sul P-LSI del 09.06.2020 Fondazione per la protezione dei consumatori (SKS)

Tem

- Esigenza
- Cerchia di utenti
- NAVS

Risultato

Il parere della Fondazione per la protezione dei consumatori va ricollegato alle sue richieste di fondo nell'ambito della protezione dei dati. La SKS sottolinea che l'aspetto della protezione dei dati va tenuto nella giusta considerazione già in sede di definizione dei riferimenti normativi e successivamente in quella di attuazione.

Sulla base dei commenti formulati nella discussione, la SKS è consapevole dei contesti in cui l'amministrazione risente l'esigenza di un servizio degli indirizzi come quello previsto. L'UST spiega come vada intesa la cerchia degli utenti e quali condizioni debbano essere soddisfatte per l'utilizzo. Alla luce dei commenti supplementari forniti, la SKS ritiene condivisibili i motivi favorevoli all'uso del NAVS. L'UST fa presente che non è prevista un'apertura del servizio a privati e all'economia privata.